DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 agosto 2025, n. 536

PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - "Competitività e Innovazione" e II - "Economia verde" – OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 – Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 – Avviso "Contratti di Programma (CdP)" - Approvazione integrazioni e rettifiche.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPGR n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n. 1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- il D.P.G.R. n. 403 del 11/11/2021 con cui è stato adeguato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020, già adottato con DPGR n. 483/2017, che norma l'organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo, funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli, a seguito di adozione del DPGR n. 22 del 22/01/2021 - Adozione atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo "MAIA2.0";
- la D.G.R. n. 1661 del 27/11/2023, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione

per l'attuazione del Programma", con cui la Giunta ha approvato l'Atto di Organizzazione;

- il D.P.G.R. n. 554 del 01/12/2023 con cui è stato adottato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2021- 2027;
- la D.G.R. n. 282 del 14/03/2024 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n.1974 e s.m.i. – Nuove istituzioni, rimodulazioni e soppressioni di strutture dirigenziali" con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del nuovo "Dipartimento per la Transizione Digitale", modificato le funzioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, nonché ridefinito alcune funzioni di Sezioni afferenti alle strutture di livello dipartimentale;
- il D.P.G.R. n. 127 del 26/03/2024, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche."
- La D.G.R. n. 477 del 15/04/2024, recante "*D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR n. 282/2024*";
- la L.R. 18/2023, recante "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020" e ss.mm.ii.;
- la D.D. n. 23 del 19/06/2024, recante "*Conferimento incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese della Sezione Competitività afferente al Dipartimento Sviluppo Economico*" di conferimento di suddetto incarico al dott. Giuseppe Pastore, già dirigente della Sezione Competitività, fino alla nomina del dirigente titolare;
- la D.G.R. n. 1329 del 26/09/2024, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0"e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza" di proroga al 30/11/24, la successiva D.G.R. n. 1641 del 28/11/2024 di proroga al 15/02/2025, la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 di proroga al 30/04/2025, la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 di proroga al 30/06/2025, la D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga al 31/07/2025 e, da ultimo, la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga al 30/09/2025;
- la D.D. n. 17 del 30/04/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga al 31 maggio 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim, e la successiva D.D. n. 19 del 23/05/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga al 31 luglio 2025;
- le Deliberazioni del 19 giugno 2024, n. 854, del 28 giugno 2024 n. 932, del 15 luglio 2024 n. 1022, con provvedimento del 16 settembre 2024 n. 1262, con provvedimento n. 1409 del 15 ottobre 2024, con provvedimento n. 1544 del 18 novembre 2024, con D.G.R. n. 1 del 10 gennaio 2025, e, da ultimo, con D.G.R. n. 309 del 17 marzo 2025, con cui la Giunta ha prorogato gli incarichi apicali sino al 21 maggio 2025;
- la D.G.R. n. 50 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l'anno 2025. Adozione.";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009.

Visti altresì:

- il Reg. (UE) n. 1056/2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- il Reg. (UE) n. 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Reg. (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione;

- il Reg. (UE) n. 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Reg. (UE) n. 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Comunicazione C(2021) 2594 del 19 Aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili (Carta approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655 del 2 dicembre 2021);
- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- la D.G.R. del 27/03/2023, n. 383 recante "D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale";
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la D.G.R. del 20/04/2022, n. 556 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale ed ha, tra l'altro, individuato l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria;
- la D.G.R. 569 del 27/04/2022: recante l'approvazione della Strategia regionale per la specializzazione intelligente, denominata "Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3)";
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione n. 8461 del 17/11/22 della Commissione di approvazione del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, ritenuto conforme ai Regolamenti (UE) 2021/1060, 2021/1058, 2021/1057, nonché coerente con l'Accordo di Partenariato e con le pertinenti Raccomandazioni Specifiche per Paese, con le sfide individuate nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali;
- la D.G.R. del 07/12/2022, n. 1812 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di esecuzione, ha approvato il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, e ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria di predisporre la proposta di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0 di organizzazione dell'Amministrazione regionale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii;
- la D.G.R del 16/02/2023, n. 130, con cui, ai sensi all'art. 38 del citato Reg. (UE) n. 1060/2021, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale, e successive D.G.R. del 18/09/2023, n. 1272, e D.G.R del 12/02/2024, n. 78, e da ultima la D.G.R. del 28/10/2024, n. 1452, che ne hanno modificato l'Allegato 1 di composizione del Comitato;
- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 603, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027" approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella sua riunione di insediamento del 09/03/2023, ai sensi dell'art 40

(2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021;

- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 609, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione", con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, istituito le Sub- azioni a titolarità di Sezioni afferenti a Dipartimenti diversi da quello responsabile dell'Azione di riferimento, a cui sono assegnate le medesime funzioni dei Responsabili di azione, in coerenza con l'art 7 del DPGR 403/2021, e dato mandato all'Autorità di Gestione di istituire le Subazioni non ricadenti nella fattispecie indicata al punto precedente; e la successiva D.G.R. del 17/06/2024, n. 813, di modifica della suddetta;
- la D.G.R. del 08/05/2023, n. 620, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Programma. Presa d'atto del Regolamento interno del Comitato" e successive D.G.R del 12/02/2024, n. 78, di "Presa d'atto del nuovo Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma" e del 20/02/2025, n. 156, di "Presa d'atto e approvazione modifica Regolamento interno del Comitato";
- il Regolamento (UE) 2023/1315 recante "*Modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*";
- la nota prot. n. AOO_158/PROT/11/07/2023/0012402 del 11/07/2023, successivamente integrata con nota prot. n. AOO_158PROT270720230012978, con cui la Sezione Competitività ha richiesto alla Sezione Programmazione Unitaria l'istituzione delle sub-Azioni per gli Avvisi sugli aiuti alle imprese relativi alla programmazione FESR-FSE+ 2021- 2027 – Avvisi "Contratti di Programma", "PIA", "MiniPIA", "PIA Turismo", "MiniPIA Turismo";
- la Comunicazione CMP_COM_2022_00006, con cui la sezione Competitività ha condiviso con la Giunta Regionale le linee orientative per i bandi sugli aiuti alle imprese relativi alla Programmazione FESR/FSE+ 2021/2027, nelle more dell'approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021/2027;
- la D.D. 26/07/2023, n. 145 della Sezione Programmazione Unitaria, recante "*PR Puglia 2021-2027 - Adesione alla metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale Regolamento (UE) 2021/1060. Adozione della metodologia ed alle tabelle del Decreto Interministeriale (MISE - MIUR) n. 116 del 24/01/2018.*";
- la D.D. 30/01/2024, n. 26 della Sezione Programmazione Unitaria che ha recepito la nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024 per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione finanziati da MIUR e MISE a valere sul PR Puglia 2021-2027;
- la "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)".*

Considerato che:

- con D.G.R. del 08/08/2023, n. 1145, sono state approvate le Schede di pre- informazione relative agli avvisi "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" a valere sul PO FESR-FSE+ 2021-2027;
- si è avviata e conclusa la condivisione con il Partenariato Economico e Sociale nelle sedute del 04/11/2022 (relativamente alla presentazione dei Quaderni della Strumentazione proposta), del 17/02/2023 (relativamente ai criteri di selezione delle operazioni da ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus a valere sul Programma

Regionale Puglia 2021-2027, poi integrati e condivisi in successiva convocazione del 03/03/2023), del 19/05/2023 (relativamente alle prime bozze di avvisi ordinari) e del 15/06/2023 (relativamente alle prime bozze di avvisi del turismo), nonché del 02/08/2023 (per la condivisione delle Schede Pre-Informative), del 18/10/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso CdP), del 03/11/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso PIA), del 18/12/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso MiniPIA), del 12/02/2024 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso PIA Turismo) e del 14/03/2024 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso MiniPIA Turismo);

- con D.D. n. 177 del 31/10/2023, recante "*PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni. Istituzione ai sensi della DGR 609/2023"*, la Sezione Programmazione Unitaria ha istituito le sub-azioni relative ai suddetti avvisi;
- con D.G.R. del 13/11/2023, n. 1553, recante "*PR Puglia FESR FSE+ 2021- 2027 – Asse XI - Azione 11.1 " Interventi di accompagnamento e assistenza tecnica ". Designazione della società Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo Intermedio per Attività di Interesse Generale e approvazione schema di convenzione. Variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*." è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo per la designazione di quest'ultimo quale Organismo Intermedio del PR Puglia 2021-2027 per la gestione degli aiuti di cui degli Avvisi di pre – informazione "CdP, PIA, PIA Turismo, Minipia e Minipia Turismo" approvati con D.G.R. n. 1145 del 08.08.2023;
- con D.G.R. del 15/11/2023, n. 1571, recante "*PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - "Competitività e Innovazione" e II - "Economia verde" – OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 – Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 – Avvisi "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" – Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii*", è stata autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura ai suddetti avvisi ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l'approvazione con atto dirigenziale del testo dei nuovi avvisi, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e del presente provvedimento a valere sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.7 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.D. 00014 del 06/12/2023, recante "*P.R. Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni – Affidamento della responsabilità delle Sub-Azioni alle Sezioni competenti*", il Dipartimento Sviluppo Economico ha conferito l'incarico di Responsabile di sub-Azione a ciascun Dirigente di Sezione, nell'ambito delle Azioni attribuite alle diverse Sezioni del Dipartimento;
- con D.D. 00190 del 18/12/2023, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 1.7 - Interventi di digitalizzazione delle imprese, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6;
- con D.D. 00081 del 15/04/2024, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 2.2 - Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto,

giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7;

- con D.D. 00141 del 17/04/2024, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 1.10 - Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9, 1.10.10;
- con D.D. 00161 del 11/04/2024, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 1.2 – Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9;
- con nota Prot_212007_del_03_05_2024, l'Autorità di Gestione del PR FESR- FSE+ 2021-2027 ha concluso la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza (attivata con nota n. 0195418/2024 del 22.04.2024) per l'approvazione di una proposta di modifica al Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" del Programma ai sensi dell'art. 40(2) lett. a) del Reg. UE 2021/1060, relativamente all'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI";
- con D.G.R. 12/05/2025, n. 614, è stata approvata la variazione di bilancio a valere sugli avvisi Avvisi "CdP", "PIA", "MiniPIA", "PIA Turismo", "MiniPIA Turismo" e "GAM";
- l'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore l'1 gennaio 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024), che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e che è stata adottata dal 1 aprile 2025, chiedendone l'implementazione e l'utilizzo per tutti gli adempimenti di natura statistica e amministrativa;
- il DPR 66/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025 e in vigore dal 23 maggio 2025, ha riformato l'intero assetto normativo nazionale riguardante le spese ammissibili nei progetti cofinanziati con fondi europei a gestione concorrente per il periodo 2021-2027.

Ulteriormente considerato che:

- con D.G.R. 23/10/2023, n. 1466, sono stati approvati la lista dei Codici ATECO ammissibili e l'elenco delle premialità previste dall'Avviso "Contratti di Programma (CdP)";
- con D.D. n. 961 del 22/11/2023, pubblicata sul BURP n. 104 Suppl. del 23/11/2023, è stato approvato l'Avviso "Contratti di Programma (CdP)";
- con D.G.R. 22/07/2024, n. 1045, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili e all'elenco delle premialità previste dagli Avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo;
- con D.D. n. 512 del 25/07/2024, pubblicata sul BURP straordinario n. 9 del 30/07/2024, sono state approvate le modifiche all'Avviso "Contratti di Programma (CdP)";
- nel corso della seduta partenariale del 14/02/2025, tra l'altro, è stata proposta e condivisa l'integrazione di ulteriori codici ATECO e di precisazioni sui codici esistenti;
- con D.G.R. 20/02/2025, n. 173, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili a valere sugli Avvisi CdP, PIA, MiniPIA;
- con D.D n. 105 del 25/02/2025, pubblicata sul BURP n. 17 Supplemento del 27/02/25, sono state approvate le modifiche all'Avviso;

- con D.D. n. 187 del 03/04/25, pubblicata sul BURP n. 28 del 07/04/25, è stato approvato lo Schema del Contratto di Programma;
- con D.G.R. 12/05/2025, n. 615, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili, a valere sugli Avvisi CdP, PIA, MiniPIA;
- con D.D n. 284 del 13/05/2025, pubblicata sul BURP n. 40 del 19/05/25, sono state approvate le modifiche all'Avviso.

Si ravvisa la necessità di procedere con l'aggiornamento dell'avviso e dei relativi allegati nn. 2 e 3 all'avviso "Contratti di Programma (CdP)", integrando e rettificando come di seguito specificato:

- l'avviso,
  - per aggiornare l'art. 5 con i nuovi riferimenti alla classificazione ATECO 2025 sviluppata dall'Istat, entrata in vigore l'1 gennaio 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024) e adottata a partire dal 1 aprile 2025;
  - per aggiornare l'art. 15, commi 3 e 4, in merito agli adempimenti di rendicontazione e monitoraggio;
- l'allegato 2,
  - per formalizzare, all'art. 4, che anche nelle categorie di esclusione di cui al medesimo articolo, qualora l'accesso a finanziamento preveda spese per opere edilizie, l'istanza deve essere corredata da DNSH, Verifica climatica e relazione di sostenibilità ambientale, come già integrato nelle attività istruttorie espletate dalla struttura del Referente per la Sostenibilità ambientale, al fine di garantire l'effettività della verifica del principio DNSH e la neutralità climatica;
  - per revisionare gli artt. 6.1 lett. c) e 6.4 al fine di recepire gli aggiornamenti normativi introdotti dal DPR 66/2025 (art.19);
  - per aggiornare l'art. 6.4, in merito alla intensità di agevolazione concedibile in caso di costi salariali combinati con attivi materiali e immateriali degli investimenti produttivi;
- l'allegato 3,
  - per adeguare la lista degli ATECO ammissibili alla nuova classificazione ATECO 2025.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 con una stima di impatto positivo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di procedere con l'aggiornamento dell'avviso e dei relativi allegati nn. 2 e 3 all'avviso "Contratti di Programma (CdP)", integrando e rettificando come di seguito specificato:

- l'avviso,
  - per aggiornare l'art. 5 con i nuovi riferimenti alla classificazione ATECO 2025 sviluppata dall'Istat, entrata in vigore l'1 gennaio 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024) e adottata a partire dal 1 aprile 2025;
  - per aggiornare l'art. 15, commi 3 e 4, in merito agli adempimenti di rendicontazione e monitoraggio;
- l'allegato 2,
  - per formalizzare, all'art. 4, che anche nelle categorie di esclusione di cui al medesimo articolo, qualora l'accesso a finanziamento preveda spese per opere edilizie, l'istanza deve essere corredata da DNSH, Verifica climatica e relazione di sostenibilità ambientale, come già integrato nelle attività istruttorie espletate dalla struttura del Referente per la Sostenibilità ambientale, al fine di garantire l'effettività della verifica del principio DNSH e la neutralità climatica;
  - per revisionare gli artt. 6.1 lett. c) e 6.4 al fine di recepire gli aggiornamenti normativi introdotti dal DPR 66/2025 (art.19);
  - per aggiornare l'art. 6.4, in merito alla intensità di agevolazione concedibile in caso di costi salariali combinati con attivi materiali e immateriali degli investimenti produttivi;
- l'allegato 3,
  - per adeguare la lista degli ATECO ammissibili alla nuova classificazione ATECO 2025.

Di dare atto che tutti gli allegati aggiornati nella loro ultima versione saranno sempre disponibili sul portale della Regione Puglia al link: https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/avviso-pubblico-contratti-di-programma-1

Di dare atto che le modifiche relative agli ATECO 2025 e al calcolo dei costi salariali di cui al presente provvedimento saranno disponibili in piattaforma a partire dal giorno 15/09/2025.

Il presente provvedimento:

- è adottato e conservato in unico originale informatico;
- sarà trasmesso in formato digitale a:
  - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
  - Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021/2027
- sarà pubblicato all'Albo online della Regione e sul portale: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
158_DIR_2025_00491_Allegato_CdP_Avviso.pdf - debcace545a1b9115f09e5c19dcc402abea34159cd85bf73d338a10b24105004
158_DIR_2025_00491_Allegato2CdP.pdf - 610db86c6661efb6c99bcc3a793c4bce5a46f84b8ad8ef59d76e0396c40e5894
158_DIR_2025_00491_Allegato3CdP_ATECO.pdf - 8fd192ddb6903e96e07520defdc95d8cbec121a2c3c5671a944f816a01df2b11

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 158/DIR/2025/00491 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. “Responsabile di Sub-azioni 1.2.8 e 1.11.5 del PR 2021/27”
Tamara Cuccovillo

E.Q. “Responsabile di Sub-azioni 1.1.2, 1.2.7, 1.7.2, 1.9.3/8, 1.10.7, 1.13.2, 2.2.2 del PR 2021/27”
Lorenzo Scatigna

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

P R PUGLIA FESR 2021 2027 AVVISO CONTRATTI DI PROGRAMMA

AVVISO CONTRATTI DI PROGRAMMA

Sommario

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO 2
Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto 2
Art. 2 - Definizioni 6
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria 6
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 7
Art. 4 - Soggetti beneficiari 7
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse 7
Art. 6 - Localizzazione 9
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 9
Art. 7 - Progetti ammissibili 9
Art. 8 - Entità delle spese agevolabili 10
Art. 9 - Intensità delle agevolazioni 11
Art. 10 - Spese ammissibili 13
Art. 11 - Spese non ammissibili 15
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 16
Art. 12 - Fase di accesso 16
Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo 17
Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto 18
Art. 15 - Monitoraggio 18
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 19
Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto 19
Art. 17 - Cumulo 19
Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale) 20
Art. 19 - Revoche 20
Art. 20 - Variazioni al programma approvato 22
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 22
Art. 21- Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 22
Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali 22
Art. 23 - Norme anticorruzione 23
PER INFORMAZIONI: 24

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative:
   - le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
   - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
   - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
   - gli indirizzi della "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)*".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come da convenzione in stipulata con l'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE+ 2021-2027.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle grandi imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura attivabile nell'ambito del PR. Nell'economia della Regione Puglia le grandi imprese assumono un ruolo determinante in virtù della loro solidità e per la propensione all'innovazione, tanto da rappresentare una importante occasione di sviluppo di nuovi processi tecnologici e di prodotto e/o programmi innovativi che coinvolgono start up e PMI del territorio, con effetto propulsivo sull'ecosistema regionale. In ottica di sviluppo e di consolidamento di un ecosistema innovativo, il ricorso della grande impresa alle attività di R&S e Innovazione è segnatamente maggiore rispetto alle PMI, con l'eccezione delle start up innovative sempre attive nella promozione di partnership a livello locale con altre imprese e altri organismi di ricerca. Mettere quindi in correlazione gli investimenti delle grandi imprese con quelli delle PMI, costruendo programmi di networking tra queste differenti realtà di impresa, può rivestire un effetto propulsivo in quanto orientato ad esplorare nuovi processi tecnologici e di prodotto e/o programmi innovativi delle grandi imprese e delle PMI coinvolte.
2. Il presente Avviso intende sostenere gli investimenti delle grandi imprese con le seguenti finalità:
   - individuare soluzioni tecnologiche innovative che sostengano l'innovazione industriale;
   - sostenere la diffusione della ricerca e dell'innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo regionale;

- aggregare competenze, sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi ed enti di ricerca, anche per creare e rafforzare le filiere verticali e orizzontali nei diversi settori, introducendo un concetto di contaminazione e scambio di esperienze e competenze;
- sostenere e qualificare l'occupazione regionale inclusa l'occupazione femminile.

3. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria di seguito GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 25 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e Articolo 25 bis Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza (Seal of Excellence, d'ora in avanti SoE) che ne attesta la qualità	Art. 7 comma 1 lettera a) Art. 10 commi 2 e 3
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 6 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 6 lettera b)
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera c) Art.10 comma 7
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 12
Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 15 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 15 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 1 lettera f) Art.10 comma 16
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 1 lettera f) Art.10 comma 17

4. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR). Infine, al presente Avviso concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021 2027, così come destinate con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) e 2022 (L.234/2021).
5. La strategia del PR si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente e lo sviluppo delle competenze.
6. Il presente Avviso dà attuazione all'Obiettivo di Policy n.1 che punta a sostenere la competitività delle attuali e delle nuove specializzazioni produttive consolidando il processo di sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale, attraverso interventi finalizzati a supportare l'innovazione di prodotto e di processo, gli investimenti in R&S, la collaborazione sinergica tra grandi imprese, PMI e start up innovative, con lo scopo di creare un ecosistema in grado di affrontare le nuove sfide della transizione digitale ed energetica, nonché favorire processi di sviluppo delle competenze e di apertura internazionale.

Il PR sostiene, inoltre, nell'ambito dell'Obiettivo di Policy n.2, la transizione ecologica del sistema di produzione e di consumo regionale e la crescita dell'economia circolare nonché la transizione energetica, con focus sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento.

7. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR:

Priorità:	**1. Competitività e innovazione**
Obiettivo strategico	**RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)**
Azione	1.1 Interventi di sostegno alle attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili
	1.2 Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI
Obiettivo strategico	**RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)**
	1.7 Interventi di digitalizzazione delle imprese
Obiettivo strategico	**RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)**
	1.9 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI
	1.10 Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi
	1.11 Interventi di accesso al credito e finanza innovativa
Obiettivo strategico	**RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)**
	1.13 Sviluppo delle competenze
Obiettivo strategico	**RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/200 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)**
	2.2 Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde *(escluso l'efficientamento)*

8. In coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
   a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
   b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società
   c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
   d. la crescita blu e l'economia del mare.

Le filiere di innovazione sono individuate come segue:

1) *Meccanica avanzata, elettronica e automazione*
   Aree di Innovazione
   - Nuovi materiali
   - Connettività avanzata
   - Intelligenza artificiale
   - Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
   - Automazione e robotica
   - Sensoristica
2) *Automotive*
   Aree di Innovazione

- Elettrificazione dei sistemi di propulsione
- Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale
- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate

3) *Aerospazio*

Aree di Innovazione

- Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto
- Tecnologie di fabbricazione aeronautica
- Microsatelliti e servizi spaziali

4) *Agroalimentare*

Aree di Innovazione

- Transizione ecologica
- Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare
- Nutraceutica
- Agricoltura intelligente
- Tutela delle produzioni locali

5) *Sistema casa*

Aree di Innovazione

- Efficienza energetica negli edifici
- Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo
- Casa intelligente e sicura

6) *Sistema moda*

Aree di Innovazione

- Nuovi tessuti e applicazioni
- Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti

7) *Industria della salute e servizi sanitari*

Aree di Innovazione

- Salute digitale
- Medicina predittiva, personalizzata e di precisione
- Diagnostica avanzata
- Sistemi medicali
- Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambient assisted living
- Telemedicina
- Dispositivi medici e farmaci innovativi

8) *Sistemi energetici e ambientali*

Aree di Innovazione

- Monitoraggio ambientale
- Recupero ambientale
- Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti
- Gestione intelligente dei sistemi energetici
- Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica

9) *Industrie culturali, creative e del turismo*

Aree di Innovazione

- Fruizione eventi culturali
- Gestione intelligente dei beni culturali
- Turismo intelligente e sostenibile
- Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi

10) Servizi avanzati

Aree di Innovazione

- Logistica di ultimo miglio green
- Logistica intelligente
- Sicurezza informatica e privacy
- Cloud Computing
- Big data e data fusion
- Intelligenza artificiale
- Informatica sanitaria
- Open science.

9. Le filiere e le Aree di innovazione possono essere, a loro volta, collegabili alle seguenti KETs - Tecnologie chiave abilitanti:
   - produzione avanzata
   - materiali avanzati
   - tecnologie per le scienze della vita
   - micro/nanoelettronica e fotonica
   - tecnologie e industrie digitali
   - sicurezza e connettività.
10. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "*Do No Significant Harm*" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
11. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) come approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente avviso.
2. Le risorse complessive disponibili inizialmente destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 45 milioni di euro a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027.
3. Dette risorse potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti, eventualmente anche rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
4. **Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi e gli investimenti a favore della tutela ambientale non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.** In tal caso, l'impresa che ha già candidato un Contratto di Programma con un progetto di R&S non inferiore a 5 milioni di euro, così come previsto dal successivo articolo 8 comma 1, in presenza del predetto stanziamento, potrà integrarlo con un investimento produttivo e/o di tutela ambientale, strettamente connesso e funzionale al CdP già presentato, di importo almeno pari ad 1 milione di euro.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso:
   a) Le imprese di grande dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del GBER, che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci. Tale categoria include anche altri due tipi di imprese diverse dalle PMI, definite conformemente all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ed all'articolo 2 del GBER:
      - "piccole imprese a media capitalizzazione" (small cap), impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità e il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR;
      - "imprese a media capitalizzazione" (mid cap): entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione.
   b) Le imprese di grande dimensione non attive se controllate da impresa di grande dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda e che assume la responsabilità del Contratto di Programma.
   c) Le imprese di grande dimensione attive che non abbiano approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda se controllate da impresa di grande dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda e che assume la responsabilità del Contratto di Programma.
   d) Piccole e medie imprese, imprese innovative e start up innovative in regime di contabilità ordinaria, aderenti al Contratto di Programma presentato dalla grande impresa proponente che assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.
2. I Contratti di Programma possono, inoltre, essere presentati da parte di una o più grandi imprese sempre in adesione con PMI e/o Start up innovative.
3. Le PMI aderenti al Contratto di Programma, ad eccezione delle start up innovative, devono essere attive - anche per il tramite della controllante - ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.
4. Il Contratto di Programma deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'investimento complessivo di competenza di una o più grandi imprese proponenti.
5. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025 – (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della suddetta classificazione, ad eccezione delle divisioni, gruppi e classi di cui alla sezione "C" di seguito indicati:
   - 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" fatto salvo il codice 19.20.40 "Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale";
   - 24.1 "Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe";
   - 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi raccordi in acciaio".
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1058/2021, Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
   a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
   b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
   c. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
   d. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;

e. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
f. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
g. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura[1];
d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.
Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui alla Divisione 38 dei codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A.
Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.
Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.22.00 Trattamento di rifiuti pericolosi" saranno valutate esclusivamente le iniziative che prevedano il trattamento del rifiuto prodotto (in termini di prima produzione) nell'ambito della Regione Puglia.
Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa.
Si chiarisce che la classe:
- 38.23.00 si riferisce agli impianti che effettuano i veri trattamenti biologici o chimico-fisici con esclusione di altre forme di gestione come i semplici stoccaggi o ricondizionamenti (operazioni D8 e D9 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- 38.21 si riferisce agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero con esclusione dei termovalorizzatori e degli stoccaggi e ricondizionamenti (operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con esclusione delle operazioni R1, R12, R13), finalizzati alla trasformazione di rifiuti

[1] disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

metallici e non metallici, rottami ed altri rifiuti, in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica.
Si evidenzia che per i codici Ateco della Divisione 38 sono ammissibili esclusivamente gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e che eventuali investimenti produttivi proposti dalle PMI nell'ambito del medesimo Contratto di Programma non saranno ammissibili in relazione alle predette iniziative di valorizzazione dei rifiuti.

Con riferimento al codice Ateco 20.51.00 "Produzione di biocarburanti liquidi", sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.21.00 è ammissibile la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.24.00 è ammissibile lo stoccaggio di gas nell'ambito dei servizi di fornitura della rete limitatamente all'idrogeno, esclusi i gas di origine fossile.

Con riferimento ai codici Ateco di cui alla Sezione Q "Sanità e Assistenza Sociale", occorre fare riferimento a quanto previsto nelle note in calce all'Allegato 3 del presente avviso. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco della Sezione Q che prevedono le suddette note, saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, dalla Sezione Competitività e da Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Art. 6 - Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento per le Grandi imprese e nei tre anni successivi per le PMI. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Il Contratto di Programma, rivolto alle Grandi Imprese ed alle PMI e alle start up innovative aderenti, deve essere costituito da
   a) progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
   che possono essere integrati con:
   b) progetti di Innovazione;
   c) investimenti produttivi;
   d) progetti formativi;
   e) investimenti a favore della tutela ambientale;

nonché, esclusivamente per le PMI:

f) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.

2. I programmi di investimento ammissibili sono, pertanto, i progetti di ricerca promossi da una o più grandi imprese, anche small e medium cap, esclusivamente attraverso una collaborazione effettiva con PMI/start up.
3. Per "collaborazione effettiva" si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
4. Sono finanziabili progetti che rientrano nel "Sistema completo e qualificato" (TRL[2]8, Decisione C(2017)7124), come definito nell'Allegato n. 2 al presente Avviso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono soddisfare l'effetto di incentivazione secondo quanto previsto dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
6. I progetti di R&S devono essere realizzati in forma di collaborazione effettiva tra imprese che non sostengono, singolarmente, oltre il 90% della spesa complessiva ammissibile del progetto; detta collaborazione deve includere obbligatoriamente la partecipazione di una o più PMI che non possono sostenere, singolarmente o congiuntamente, meno del 10% della spesa complessiva ammissibile del progetto.
7. Con il Contratto di Programma si possono realizzare anche investimenti produttivi in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e può essere previsto l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese, nonché il sostegno per progetti pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala.
8. Inoltre, possono essere previsti interventi di qualificazione delle competenze volti alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla trasformazione digitale, alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente.
9. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento; i soggetti proponenti si impegnano a trametterе, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 - Entità delle spese agevolabili

1. Le istanze di accesso devono riguardare programmi di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili del Contratto di Programma non inferiore a 5 milioni di euro.
2. I costi per Ricerca Industriale e in Sviluppo Sperimentale non possono eccedere 60 milioni di euro per Contratto di Programma.
3. I Contratti di Programma possono agevolare investimenti produttivi secondo le seguenti modalità:
   - per le Grandi Imprese investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 110 milioni di euro;
   - per le Medie Imprese investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 40 milioni di euro;
   - per le Piccole Imprese investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 20 milioni di euro;
   - per le Start up innovative, investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 0,5 milione di euro e 5 milioni di euro.

[2] TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

4. I costi per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 2 milioni di euro per le PMI.
5. I costi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 10 milioni di euro per la Grande Impresa e 2 milioni di euro per le PMI.
6. I costi per la formazione non possono eccedere 4 milioni di euro per la Grande Impresa e 2 milioni di euro per le PMI.
7. Gli investimenti a favore della tutela ambientale non possono eccedere 20 milioni di euro per la Grande Impresa e 10 milioni di euro per le PMI.
8. Le spese delle PMI per servizi di consulenza e per l'internazionalizzazione e non potranno superare 0,5 milione di euro; le spese per la partecipazione alle fiere delle PMI non potranno superare 0,5 milione di euro.

Art. 9 - Intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo, compresa l'eventuale maggiorazione, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'importo ammissibile, i seguenti limiti per impresa:
   i. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
   ii. se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
   iii. per gli aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza, l'importo massimo dell'aiuto non supera i 2,5 milioni di euro per PMI e per progetto.
2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) dell'articolo 7 comma 1, per ciascun beneficiario non supera:
   a. il 50 % per le Grandi Imprese, il 60 % per le medie imprese ed il 70 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
   b. il 25 % per le Grandi Imprese, il 35 % per le medie imprese ed il 45 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

   Tale intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
   I. il progetto:
      a. prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
      b. prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
   II. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
3. Per progetti insigniti del marchio di eccellenza (SoE) che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa l'importo massimo degli aiuti a favore delle PMI previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
4. Le agevolazioni per l'Innovazione delle PMI sono concesse alle PMI aderenti nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile. Il limite degli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.
5. Le agevolazioni per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione non superano il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

6. Per Investimenti Produttivi di importo ammissibile inferiore a 55.000.000,00 di euro, le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alla lettera c) dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
   - 30% per le grandi imprese;
   - 40% per le medie imprese;
   - 50% per le piccole imprese.

   Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le imprese potranno indicare nel piano economico finanziario una combinazione di percentuali per gli investimenti in capitale fisso e attivi immateriali (a) e per i costi salariali (b), purché la combinazione tra i costi (a) e (b) non ecceda i limiti sopra indicati.
7. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 10 % in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Carta degli Aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 *final*.
8. Per gli Investimenti Produttivi delle grandi imprese di importo pari o superiore a 55.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative sono concesse nel limite del 30% in base al tasso di aiuto corretto, così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell'articolo 2 del GBER.
   In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 del GBER, paragrafo 13: "*Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento*".
9. In relazione agli Aiuti per la Formazione, l'intensità di aiuto non supera:
   - per le grandi imprese il 50 % dei costi ammissibili;
   - per le medie imprese il 60 % dei costi ammissibili.

   Tali intensità possono essere aumentate di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
   - per le piccole imprese il 70 % dei costi ammissibili.
10. Per gli Investimenti a favore della tutela ambientale, l'intensità di aiuto non supera relativamente ad:
    a. Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica il:
       - 45% per le grandi imprese dei costi ammissibili;
       - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;
       - 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.
    b. Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento il:
       - 45% per le grandi imprese dei costi ammissibili;
       - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;
       - 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.
11. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese di cui al comma 16 del successivo articolo 10 sono concesse alle PMI aderenti nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
12. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "*Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto*". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Nell'ambito dei programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera a) sono ammissibili le seguenti spese:
   a. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
   b. strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
   c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
   d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
   e. spese generali e altri costi di esercizio.
3. Esclusivamente per le PMI, sono ammissibili i progetti di ricerca e sviluppo e gli studi di fattibilità che, a seguito di una valutazione e di un inserimento in graduatoria da parte di esperti indipendenti, sono stati insigniti di un marchio di eccellenza (SoE) - a norma del regolamento (UE) 2021/1153 - che ne attesta la qualità e che sono ritenuti eccellenti e idonei a ricevere finanziamenti pubblici.
4. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.
5. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
6. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
   a) Innovazione a favore delle PMI aderenti
      a. i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
      b. i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
      c. i costi per i servizi di consulenza e di sostegno/supporto all'innovazione.
   b) Innovazione dei processi e dell'organizzazione, agevolabili per le Grandi Imprese soltanto in caso di collaborazione effettiva con le PMI e se queste ultime sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili. Sono ammissibili:
      a. le spese di personale;
      b. i costi relativi a strumentazione, attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
      c. i costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
      d. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
      e. le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
7. Gli Investimenti Produttivi riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
   a. la creazione di un nuovo stabilimento;
   b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
   c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
   d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

   L'investimento iniziale può anche riguardare l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha

relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non è considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.

8. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
   a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
   b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
   c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica.
   d. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori, finanziabili esclusivamente per le PMI aderenti.
9. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
10. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
11. I soggetti beneficiari delle agevolazioni relative all'Investimento Produttivo sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di tre anni.
12. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai temi di Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, a titolo non esaustivo, quali:
    * processi di innovazione aperta, organizzativa e tecnologica;
    * digitalizzazione dei processi;
    * gestione dell'innovazione;
    * internazionalizzazione;
    * economia circolare e sostenibilità ambientale;
    * design-driven innovation ed eco-progettazione.
13. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
14. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili di cui all'art. 9 del presente Avviso, per il medesimo partecipante. L'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
15. Sono ammissibili anche investimenti a favore della tutela ambientale per:
    a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
    b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
16. Esclusivamente per le PMI aderenti al Contratto di Programma, sono ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy. Le spese ammissibili riguardano:

* servizi reali di implementazione di nuovi modelli organizzativi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento) attraverso l'introduzione di nuove soluzioni gestionali, volte ad aumentare la produttività e la performance economica, inclusa la trasformazione in Società Benefit e o B Corp. Tali operazioni potranno avvenire anche attraverso l'affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati), esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
* elaborazione e attuazione di una digital strategy elaborata da un Digital Manager finalizzata ad accompagnare le scelte di investimento, valorizzando gli strumenti e le risorse aziendali, a partire dalla determinazione di bisogni specifici e KPI, che coinvolga utenti e stakeholder, individuando gli asset digitali più appropriati alla transizione;
* l'acquisizione di servizi di consulenza per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali che riguardano l'e-business (incluse le spese relative al cloud) e la certificazione in ambito di parità di genere, ESG, di prodotto, di ambiente, di responsabilità sociale ed etica;
* Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura del temporary export manager e/o digital export manager come definito all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.

17. Esclusivamente per le PMI aderenti al Contratto di Programma, sono altresì ammissibili i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:
    * partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc. (compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess);
    * spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
    * istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.
18. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all'acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività:

k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.
l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo, delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Fase di accesso

1. Le istanze devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line "Contratti di Programma", mediante la registrazione e la compilazione di quanto previsto sulla piattaforma PugliaSemplice, disponibile al link https://pugliasemplice.sistema.puglia.it; al momento dell'invio, all'istanza viene assegnato un protocollo regionale, uno dell'O.I. ed un CUP per ogni impresa.
2. I Contratti di Programma possono essere avviati successivamente all'invio dell'istanza di accesso.
3. Le modalità di presentazione della domanda, i documenti a corredo della stessa nonché il questionario *ex ante* da compilare, sono specificati nell'Allegato n. 4 Modulistica istanza di accesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. La predetta istanza di accesso descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Contratto di Programma, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l'ammontare e gli elementi distintivi dello stesso.
5. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e fattibilità del progetto.
6. I criteri di selezione sono articolati in:
   - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
   - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione:
     * alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
     * alla portata innovativa e trasferibilità dell'iniziativa proposta;
     * alla realizzabilità tecnica ed ambientale e alla compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
     * alla qualità della domanda in termini di definizione degli obiettivi ed analisi di mercato;
     * alla validità tecnico economica in termini di:
       - coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
       - sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
       - copertura finanziaria degli investimenti;
     * agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse.
7. Per l'esame del progetto di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.

8. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Puglia Sviluppo potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
9. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le verifiche saranno effettuate dalla Struttura del Referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede disponibili in piattaforma. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della "Verifica Climatica", le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica dell'istanza di accesso, che saranno valutate dalla Struttura referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.
10. Inoltre, Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta, in ordine a tutti gli aspetti oggetto di verifica, mediante piattaforma telematica.
11. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'Allegato n. 5 Procedure e Criteri di valutazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
12. L'esito della valutazione potrà contenere eventuali indicazioni o prescrizioni per la fase successiva.
13. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito positivo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di ammissione dell'istanza alla fase di presentazione del progetto definitivo, rendendo disponibile su piattaforma (nella sezione Comunicazioni) anche la Relazione Istruttoria dell'OI.
14. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito negativo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di inammissibilità, rendendo disponibile su piattaforma (nella sezione Comunicazioni) anche la Relazione Istruttoria dell'OI.
15. L'ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati solo all'eventuale atto di concessione delle agevolazioni.
16. Per le sole istanze valutate ammissibili, nella relativa nota è indicato il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza automatica dell'istanza, entro il quale dovrà essere presentato telematicamente il progetto definitivo corredato dalla documentazione richiesta.
17. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 comma 2, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare comunque il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione; in caso contrario, la domanda decade automaticamente.

Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo dovrà essere presentato telematicamente attraverso la procedura informatica della piattaforma telematica al sito https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/.
2. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati nella comunicazione regionale e, decorso inutilmente tale termine, la proposta decade automaticamente.
3. Le modalità di presentazione del progetto definitivo ed i documenti a corredo dello stesso sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, secondo le Procedure e Criteri di valutazione indicate nel predetto Allegato n. 5, anche attraverso l'interlocuzione con il soggetto proponente.
5. In tale fase sarà verificata la congruità e la pertinenza delle spese in relazione ai singoli programmi proposti, l'organicità e funzionalità del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nonché la fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto, in relazione ai diversi programmi di intervento proposti.
6. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, dalla comunicazione di cui al precedente articolo 12 comma 16 eventualmente prorogabile, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
7. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente, mediante piattaforma telematica.
8. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività, si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Contratto di Programma di cui al successivo comma.
2. La Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Contratto di Programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei diversi programmi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
3. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto di Programma, il cui schema è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.

Art. 15 - Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica di rendicontazione SIRP utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel cloud al link https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/SeCqmLHkzXZxNJx?path=%2FStandard%20Allegati%20Contratti%20di%20Programma%2FMODULISTICA%20RENDICONTAZIONE%20CDP.
4. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate per il periodo di adempimento degli obblighi previsti e secondo le modalità esplicitate nello schema di Contratto di Programma (art. 7.2), reso disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia; tali dati, infatti, saranno contenuti in un'apposita dichiarazione (utilizzando l'apposito format reso disponibile nel relativo cloud al link https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/SeCqmLHkzXZxNJx?path=%2FStandard%20Allegati%20Contratti%20di%20Programma%2FMODULISTICA%20MONITORAGGIO%20CDP, che dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica Puglia Semplice entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime. Contestualmente al primo caricamento di suddetta dichiarazione, l'impresa è tenuta alla compilazione telematica del questionario ex-post presente in piattaforma.
5. L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.

6. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dal PR sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di invio della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 36 mesi. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al comma successivo.
   L'eventuale avvio dell'investimento prima della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14, non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
   Gli interventi formativi di cui all'articolo 10 comma 12 potranno essere avviati solo successivamente all'adozione della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14. L'impresa che intenda avviare i piani formativi prima della predetta concessione dovrà obbligatoriamente avanzare apposita richiesta ai fini dell'ottenimento di specifico nulla osta regionale. Tale richiesta potrà essere formulata esclusivamente dopo la presentazione del progetto definitivo ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto alla richiesta presentata, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 15 comma 5.
2. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.
3. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

Art. 17 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
   a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
   b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL

derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2, ove pertinente.

Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009.

Art. 19 - Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento ed al beneficiario per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
   a. per gli interventi oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
   b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
   c. le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente comma 2 dell'articolo 6;
   d. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
   e. si trasferisca altrove, si alieni o si destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
   f. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
   g. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
   h. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
   i. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 18 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
   j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi per almeno il 90% dell'impegno assunto;
   k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
   l. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
   m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda

o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;

n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al precedente art. 15, comma 3;
o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Contratto di Programma, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
p. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca totale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, b, c, h, i, k.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
   a. qualora il Soggetto Beneficiario comunichi tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione dei beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;
   b. qualora la violazione della "clausola sociale" di cui all'articolo 18 del presente Avviso comporti la revoca parziale delle agevolazioni.
   c. limitatamente agli importi di cui al precedente articolo 9 comma 7, qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista;
   d. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
   e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento;
   f. il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

   In tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.
6. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 20 - Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
   - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
   - sostituzioni o modifiche di beni agevolati, che non ne alterano la funzionalità;
   - con riferimento alle spese per opere murarie ed assimilate, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente devono essere comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21- Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Responsabile del procedimento: Lorenzo Scatigna.

Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it).
11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 23 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.
PEC: contrattidiprogramma.regione@pec.rupar.puglia.it; contrattidiprogramma.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it.
Siti internet: www.regione.puglia.it; https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:
Allegato n.1 Glossario
Allegato n.2
Allegato n.3 Codici ATECO ammissibili
Allegato n.4 Modulistica istanza di accesso
Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione

Allegato 2

Contratti di Programma

pugliasviluppo

Sommario

2

Premessa 3
1. Requisiti del soggetto proponente e del soggetto aderente (articolo 4 comma 5 dell'Avviso) 3
1.1 Impegni del soggetto proponente e del soggetto aderente *5*
2. Progetti ammissibili (articolo 7 comma 4 dell'Avviso) 5
3. Effetto incentivazione per i progetti di ricerca e sviluppo (articolo 7 comma 5 dell'Avviso) ed avvio e completamento del programma di investimento 6
4. Il progetto non arreca danni significativi all'ambiente (articolo 7 comma 9 dell'Avviso) 7
5. Condizioni per la concessione della premialità (articolo 9 comma 7 dell'Avviso) 10
6. Spese ammissibili (articolo 10 dell'Avviso) 10
6.1 Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale *11*
6.1.1 Condizioni di maggiorazione 12
6.2 Programmi di marchio di eccellenza (Seal of Excellence) *13*
6.3 Programmi di Innovazione *13*
6.3.1 Innovazione a favore delle PMI aderenti 15
6.3.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione 16
6.4 Investimenti Produttivi *17*
6.5 Interventi formativi *22*
6.6 Investimenti a favore della tutela ambientale *26*
6.7 Programmi di consulenza *30*
6.7.1 Consulenze specialistiche 30
6.7.2 Internazionalizzazione 33
6.7.3 Partecipazione a fiere 34
7 Presentazione dell'istanza di accesso 34
8 Presentazione del progetto definitivo 35
9 Regole per il riconoscimento delle spese in R&S&I (applicazione dei costi unitari semplificati) 38
10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati) 46
11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 18 dell'Avviso) 49

Premessa

Il presente documento "Indicazioni operative" non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure operative riguardanti la presentazione del progetto e la realizzazione dello stesso.

La Regione Puglia e/o l'Organismo Intermedio si riservano di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione del documento.

1. Requisiti del soggetto proponente e del soggetto aderente (articolo 4 comma 5 dell'Avviso)

I soggetti proponente ed aderente devono possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione dell'istanza di accesso che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
f) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
g) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

h) non dover restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione; 4

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

j) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;

k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;

l) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

m) non aver effettuato una **delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;

n) non avere/aver avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un importo pari a _____ (importi in migliaia di euro);

o) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

p) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che

costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

5

1.1 Impegni del soggetto proponente e del soggetto aderente

Il soggetto proponente ed aderente si impegnano mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e 3 anni per le PMI;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- ad adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.

2. Progetti ammissibili (articolo 7 comma 4 dell'Avviso)

Sono finanziabili progetti che rientrano nel "Sistema completo e qualificato" (TRL[1]8, Decisione C(2017)7124), Livello di Maturità Tecnologica che indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo.

La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124".

[1] TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

TRL	Descrizione
TRL 1	osservazione dei principi fondamentali
TRL 2	formulazione di un concept tecnologico
TRL 3	proof of concept sperimentale
TRL 4	validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
TRL 5	validazione tecnologica in ambito industriale
TRL 6	dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
TRL 7	dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
TRL 8	definizione e qualificazione completa del sistema
Non agevolabile	
TRL 9	dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

Sono agevolabili le proposte progettuali le cui attività riguardino le fasi iniziali della ricerca (TRL 2-5) nonché le fasi successive (TRL fino a 8) che intendono rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs").

3. Effetto incentivazione per i progetti di ricerca e sviluppo (articolo 7 comma 5 dell'Avviso) ed avvio e completamento del programma di investimento

Con riferimento al progetto di Ricerca e Sviluppo, l'impresa proponente e l'impresa aderente devono dimostrare:

a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,

b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,

c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività.

In sede di istanza di accesso, al fine di consentire le opportune verifiche, l'impresa procederà a:

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l'opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati, in termini di differenziale tra lo scenario in assenza di aiuto e quello in presenza di aiuto, riferendo i dati all'esercizio a regime:

SCENARIO **IN ASSENZA** DELL'AIUTO <u>In termini numerici e di tempistica</u> Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi e personale impegnato Ipotesi b) investimento pari ad € Ipotesi c) Tempi di realizzazione	SCENARIO **IN PRESENZA** DELL'AIUTO <u>In termini numerici e di tempistica</u> Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi e personale impegnato Ipotesi b) investimento pari ad € Ipotesi c) Tempi di realizzazione

I programmi agevolabili possono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso.

Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel time sheet del progetto;
2. l'avvio del programma corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità/progettazioni e dell'acquisto del terreno.
3. nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente / aderente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
4. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data di inizio della prestazione.

Per data di completamento del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel time sheet del progetto;
2. nel caso di fornitura di beni/lavori di costruzione, la data dell'ultima fattura;
3. nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

4. Il progetto non arreca danni significativi all'ambiente (articolo 7 comma 9 dell'Avviso)

Il principio del DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo) nell'ambito della politica di coesione è introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060 che sottolinea come, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi debbano sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non debbano danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Inoltre, ai sensi del punto 4) dell'art. 9 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060, si definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030), dell'Accordo di Parigi e il principio del "non arrecare danno significativo". 8

La finalità della "valutazione di conformità al principio DNSH" consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, "non arreca danno significativo" (DNSH) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo (art. 17, Regolamento (UE) 2020/852):

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Gli interventi ammissibili devono pertanto essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la relativa legislazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale e funzionali alla:

- mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi sul clima adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per specifico settore;
- attivazione di processi di economia circolare;
- applicazione di sistemi certificati di gestione ambientale (es. Ecolabel, ISO);
- recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti;

- utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 73 par. 2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, l'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, attraverso la verifica climatica.
L'immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Le soluzioni tecniche-progettuali di cui alla proposta oggetto del presente Avviso dovranno garantire che l'infrastruttura, con una durata attesa di almeno 5 anni, possa adattarsi ai nuovi scenari di impatto climatico e che sia resiliente ai cambiamenti climatici ai sensi di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione relativamente agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027" approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto sopra esposto, l'impresa dovrà compilare nella piattaforma dell'istanza di accesso le apposite schede relative alla sostenibilità ambientale dell'intervento, al rispetto del principio DNSH e alla verifica climatica, qualora il progetto rientri negli ambiti di applicazione della stessa.

Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisano le tipologie di finanziamento esenti:

- in caso di istanza di accesso per progetti esclusivamente in R&S&I;
- in caso di codice Ateco dell'iniziativa 62 (ICT);
- in caso di R&S&I associata ad investimenti in Formazione e/o Consulenze e/o Investimenti Produttivi esclusivamente in attivi immateriali (SW/Know How/brevetti/licenze).

Qualora le suddette categorie di accesso a finanziamento prevedano nel piano economico spese per interventi edili come costruzione di nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di edifici esistenti, da adibire alle attività dell'azienda, la stessa dovrà produrre la compilazione della matrice DNSH e la verifica climatica al fine di verificare il principio di non arrecare danno all'ambiente e garantire l'immunizzazione dai fenomeni climatici

all'investimento di progetto. Questo significa che, qualora l'accesso a finanziamento **preveda spese per opere edilizie**, l'istanza deve essere corredata da DNSH, Verifica Climatica e relazione di sostenibilità ambientale.

10

5. Condizioni per la concessione della premialità (articolo 9 comma 7 dell'Avviso)

Elenco premialità CDP		
	Investimenti Produttivi	%
1	Realizzare spese necessarie all'acquisto ed al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili	5
2	Acquisizione di personale da parte di imprese in crisi per almeno il 30% dell'incremento occupazionale	5
3	Conseguire/aver conseguito la certificazione Parità di Genere	5
4	Adottare politiche di Environmental, Social e Governance	5
5	Essere società benefit iscritta all'albo della Regione Puglia (L.R. 12 agosto 2022, n. 18) o essere una B Corp	5
6	Essere in possesso del Rating di Legalità (esclusivamente per le PMI aderenti)	5
7	Obbligarsi all'incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni € 300.000,00 di contributo ricevuto	5
8	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione femminile, con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi	5
9	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione giovanile, con il raggiungimento del 50% di giovani sotto i 35 anni in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi	5
10	Incremento del fatturato al netto dell'IVA per dipendente (inteso come numero totale dei dipendenti, o, in alternativa, come numero dei dipendenti adibiti esclusivamente alle attività di produzione), esclusivamente per le PMI aderenti	5

6. Spese ammissibili (articolo 10 dell'Avviso)

L'ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell'Articolo 63 "Ammissibilità" dell'RDC[2].

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico.

In sede di progetto definitivo e nell'ambito dei rispettivi formulari di Ricerca&Sviluppo&Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del GBER "Intensità di aiuto e costi ammissibili" *ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.*

[2] REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus.

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

11

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di sostegno in base ad out-put a risultato e/o a processo.

I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati.

La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che "*a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso*".

Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l'apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell'emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all'impresa in sede di presentazione dell'istanza.

6.1 Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

I programmi di R&S sono agevolati in base all'azione 1.1 del PR 2021 2027 – "Interventi di sostegno alle attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili".

I progetti di ricerca possono essere presentati da una o più Grandi imprese esclusivamente in collaborazione con le PMI e potranno prevedere l'acquisto di attrezzature e tecnologie strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.

La partecipazione delle PMI, attraverso accordi di "collaborazione effettiva", ha l'obiettivo di:

- diffondere conoscenza, valorizzare competenze, sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi ed enti di ricerca;
- individuare soluzioni tecnologiche innovative che sostengano l'innovazione industriale;

- ❖ sostenere la diffusione della ricerca e dell'innovazione quale fattore prioritario di competitività del sistema produttivo regionale.

Nel caso in cui la collaborazione effettiva si realizzi con una sola PMI, dovrà essere garantita l'indipendenza tra le parti coinvolte nel progetto.

I programmi di R&S agevolabili devono favorire la creazione ed il rafforzamento delle filiere verticali ed orizzontali nei diversi settori del sistema produttivo regionale o di erogazione dei servizi.

Le spese ammissibili riguardano:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia incardinato alle unità locali ubicate nella regione;

b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e s.m.i.

c. costi relativi ad immobili e terreni; per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati e purché strettamente funzionali al progetto finanziato.

Il valore del bene deve essere asseverato da una perizia giurata, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, indipendente che attesti il valore di mercato del bene e che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto e altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di Sviluppo Sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente.

6.1.1 Condizioni di maggiorazione

Le agevolazioni possono essere aumentate del 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(i) il progetto prevede una collaborazione effettiva:

- tra imprese di cui almeno una è una PMI e nessuna singola impresa detiene più del 70 % dei costi ammissibili, o
- tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, qualora questi ultimi sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i propri risultati di ricerca;

(ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, archivi ad accesso aperto o software libero o open source.

6.2 Programmi di marchio di eccellenza (Seal of Excellence)

I programmi di "Seal of Excellence" sono agevolati in base all'azione 1.1 del PR 2021 2027 – "Interventi di sostegno alle attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili".

Esclusivamente per le PMI, i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, possono essere ammessi senza ulteriore valutazione. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa e l'importo massimo dell'aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.

6.3 Programmi di Innovazione

I programmi di Innovazione sono agevolati in base all'azione 1.2 del PR 2021 2027 – "Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI". Questi programmi riguardano l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all'avanzamento tecnologico delle imprese, da realizzare tramite progetti pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala anche tramite il sostegno ad *experience center* (fisici o virtuali) per i test di soluzioni nuove o migliorate.

L'analisi valutativa è effettuata sulla base delle informazioni fornite nel business plan e verterà sulla rilevanza e sul potenziale innovativo della proposta ed in particolare sulla possibilità per le PMI aderenti di sviluppare nel breve-

medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.

I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione, di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di migliorare la redditività delle imprese e che, a titolo meramente esemplificativo, riguardano:

- l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;
- l'innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, controllo di gestione).

Gli interventi dovranno essere riconducibili ai driver del cambiamento e potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

- lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (ecoprogettazione ed eco-design, risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera) e l'utilizzo di energie rinnovabili;
- lo sviluppo di progetti di "simbiosi industriale" che prevedono il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti, sottoprodotti e residui derivanti dai cicli produttivi;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche delle sedi produttive, commerciali, logistiche e di servizio della filiera;
- l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione e la proprietà intellettuale;
- il coordinamento di progetti di ricerca, di trasferimento tecnologico e innovazione, al fine di progettare e realizzare nuovi prodotti o migliorare i processi dei prodotti esistenti o migliorarne la competitività anche attraverso il sostegno alla gestione della proprietà intellettuale;
- l'adozione di tecnologie digitali più avanzate nelle diverse fasi dei processi, anche al fine di aumentare la produttività dell'intera filiera;
- la riorganizzazione delle attività di approvvigionamento-produzione-distribuzione, mediante sviluppo di supply chain competitive, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, materie prime e prodotti, rafforzando l'autonomia produttiva anche mediante la ricerca;
- l'adozione di protocolli per la sicurezza informatica e di interventi di cybersecurity;
- il miglioramento degli standard qualitativi preliminari all'ottenimento delle certificazioni.

6.3.1 Innovazione a favore delle PMI aderenti

I programmi di Innovazione rivolti esclusivamente alle PMI aderenti riguardano le seguenti spese:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di «personale altamente qualificato» da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale. Si definisce “Personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione.

- Per “servizi di consulenza in materia di innovazione” si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
- Per “servizi di sostegno all'innovazione” si intende: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

6.3.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione

16

Questi programmi sono agevolabili anche per le Grandi Imprese soltanto in caso di collaborazione effettiva con le PMI e se queste ultime sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Sono ammissibili:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I programmi possono riguardare innovazione dell'organizzazione e di processo, ove:

- Per "innovazione dell'organizzazione" si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- Per "innovazione di processo" si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

6.4 Investimenti Produttivi

Gli investimenti produttivi sono agevolati, esclusivamente per le PMI in base all'Azione 1.9 – "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI".

Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.

Si segnala che gli investimenti produttivi ammissibili per le PMI devono essere strettamente collegati e funzionali all'iniziativa proposta e alle attività della grande impresa proponente (a mero titolo di esempio: partnership produttive, di supply chain, di lavorazioni di parti e componenti di prodotti/servizio).

Questi programmi riguardano un "investimento iniziale", come definito al comma 7 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico che deve essere inquadrato, con le relative motivazioni, in una delle seguenti fattispecie:

1. la creazione di un nuovo stabilimento;
2. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; in tale fattispecie, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti.
5. l'acquisizione di immobili appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.

I costi ammissibili sono i seguenti:

(a) costi di investimento in attività materiali (capitale fisso) e immateriali;

o

(b) i costi salariali stimati dell'occupazione creata a seguito di un investimento iniziale, calcolati su due anni;

o

c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), ma non superiore all'importo di cui alla lettera a) o b), se superiore.

Alla luce dei regolamenti vigenti ed in particolare alla modifica dell'Articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del GBER 651/2014 intervenuta con il comma 12 del Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 G.U. n. 167 del 30.6.2023, l'impresa può massimizzare il contributo ricevibile tanto sugli investimenti produttivi (a) quanto sui costi salariali (b) in caso di combinazione degli stessi, scegliendo quale percentuale di agevolazione richiedere su (a) e su (b), fino a raggiungere il massimale previsto dall'Avviso.

A titolo di esempio: una piccola impresa che può ricevere l'agevolazione massima del 60%; se richiede per (a) il 45% può ricevere per (b) il 15%, e così via.

Gli Investimenti produttivi prevedono la concessione di determinate premialità, le cui condizioni sono esplicitate al paragrafo **5** del presente documento.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie giustificate dal modus operandi del mercato a cui si riferisce il bene e qualora non presenti incrementi del costo rispetto alle fatture del costruttore o del principale fornitore di cui l'impresa avrebbe potuto usufruire, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. In proposito, si precisa che qualora ci sia un non giustificabile incremento del valore di un bene riportato in una fattura, l'inammissibilità opera e colpisce il "sovrapprezzo" non agevolabile, mediante una necessaria riduzione a congruità operata dal soggetto competente nella valutazione (o in qualunque momento, anche successivo, se ne abbia evidenza).

Con riferimento alla locazione dei beni di capitale fisso (anche detti attivi materiali) si chiarisce che:

a) per i terreni e gli immobili, in caso di locazione, la stessa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento per le grandi imprese e per tre anni nel caso di PMI;

b) per gli impianti o i macchinari, sono ammissibili i costi di locazione esclusivamente a condizione che il contratto di locazione sia stipulato sotto forma di leasing finanziario e che preveda l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Gli attivi acquisiti devono essere nuovi di fabbrica, eccezion fatta per l'acquisizione di uno stabilimento.

Sono, infatti, ammissibili i costi di acquisto degli immobili da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti **rilevano una piccola impresa**, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisto deve avvenire a condizioni di mercato.

Si chiarisce, inoltre, che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle agevolazioni nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore ed alle seguenti condizioni:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

In definitiva, quindi, nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.).

Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.

Per la riconoscibilità della spesa dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie e, in sede di rendicontazione a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentata:
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione dell'istanza e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene e l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

La realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:

1) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;

2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili.
3) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono essere esplicitamente riferiti all'istanza di accesso proposta ed accompagnati da specifica dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria dichiara che la fornitura, in tutto o in parte, è destinata alla realizzazione del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
4) il General Contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, dell'Organismo intermedio e della Regione Puglia, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi da questi acquisiti in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui General Contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'O.I., illustrandone le ragioni, che sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità. L'O.I. valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni per la grande impresa e per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti

o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il predetto periodo. L'impresa beneficiaria terrà nota ed evidenza della sostituzione nelle scritture contabili.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI (dal completamento dell'investimento).

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento produttivo. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento produttivo, calcolati su un periodo di due anni, si applicano le seguenti condizioni:

a) il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (alla data di presentazione della domanda) dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;

b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'unità produttiva agevolata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta in caso di grande impresa o di tre anni nel caso delle PMI.

In sede di rendicontazione, l'impresa darà evidenza di aver destinato tali costi a contratti di assunzione di figure manageriali e/o dirigenziali e/o profili tecnici e operativi con residenza in Puglia e che abbiano maturato una significativa esperienza (lavorativa o formativa) al di fuori del territorio regionale.

Esclusivamente per le PMI aderenti sono ammissibili anche:

- le spese relative a studi preliminari di fattibilità - di cui alla lettera d. del comma 8 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico - nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

  Per studio di fattibilità si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

- le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b. del comma 8 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico.

22

6.5 Interventi formativi

Gli interventi formativi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.13 – "Interventi di qualificazione delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese". I piani formativi sono considerati nella strategia regionale fondamentali per accompagnare il percorso di transizione verso una regione più competitiva e più *smart*, promuovendo la trasformazione sociale, economica ed industriale nella direzione dell'innovazione, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze per la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità sostenibile e tecnologica.

Gli interventi formativi sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire l'innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare.

Risulta strategico, infatti, aumentare le performance aziendali attraverso una migliore gestione e un potenziamento delle professionalità, delle nuove competenze e dei nuovi ruoli per pervenire ad elevati standard di qualità.

La transizione digitale rappresenta, in questo senso, un'importante occasione per fornire alle risorse strumenti di lavoro potenti ed efficaci, che possono costituire un eccellente supporto ed acceleratore nella risoluzione dei problemi e per raggiungere risultati in tempi ridotti e con maggiore precisione, tanto sui prodotti e processi quanto sui servizi e sui rapporti con i clienti/fornitori.

La formazione, nondimeno, è detonatore delle potenzialità dei lavoratori e rappresenta un fattore cruciale di maggiore competitività delle imprese.

I percorsi formativi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 comma 12 dell'Avviso, devono riguardare le seguenti tematiche:

- valorizzazione e inserimento di personale qualificato e miglioramento della preparazione tecnico specialistica del personale impiegato;
- sviluppo degli addetti per l'introduzione di nuove capacità e competenze nei vari ambiti aziendali finalizzati a favorire la transizione ecologica e la trasformazione digitale in coerenza con la S3;
- sviluppo di progetti integrati mediante la mappatura completa del fabbisogno di competenze tecniche, specialistiche, manageriali e imprenditoriali anche attraverso il ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e di anticipazione e di previsione delle competenze;

- misure per garantire la parità di accesso e di partecipazione, l'acquisizione di competenze chiave ed il completamento di una formazione inclusiva ed accessibile.

23

I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all'interno dell'impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.
Sono esclusi dagli interventi agevolabili gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall'impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002.

L'impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 8 addetti e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.
Il Piano Formativo può prevedere la presentazione delle seguenti tipologie di piani funzionali alle esigenze formative pertinenti al progetto proposto:

- **tipologia a)** piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
- **tipologia b)** piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile;
- **tipologia c)** piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva.

La definizione ed articolazione del Piano Formativo deve essere concordata tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare tra impresa e organizzazioni sindacali e associazioni datoriali territoriali e/o Federazioni di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva.

Il Piano Formativo deve essere composto da uno o più **Unità Formative** (UF) funzionali all'aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze e deve contenere l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie all'aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.
Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in **Unità Formative** con obiettivi di apprendimento ben specificati.
In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:

1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali;

2) riferita a standard professionali di altri repertori codificati;

3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.

Nel caso in cui la progettazione delle Unità Formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali di cui al punto 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze.

Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali funzionali al programma proposto.

I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell'art. 22 paragrafo 3, lettera d), punto iv) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 e s.m.i.

L'attività formativa, inoltre, dovrà svolgersi durante le ore di lavoro e presso la sede dell'ente di formazione accreditato o presso l'impresa proponente purché siano rispettate le normative vigenti in materia di formazione.

E' fatto obbligo di adottare un registro delle presenze formative debitamente vidimato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritto da partecipanti, docenti, e tutor per le attività formative svolte in presenza.

E' ammissibile anche il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FAD) sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa; in tal caso, l'impresa proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico.

In particolare, l'impresa proponente, in sede di progetto definitivo, deve:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e della progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;

- garantire la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- indicare la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze dei partecipanti e delle attività svolte da docenti e tutor, nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze dei partecipanti e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti, credenziali di accesso per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile delle Verifiche di Gestione dell'Avviso;
- garantire che la FAD sincrona attesti la frequenza dei partecipanti attraverso la produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. In particolare, con riferimento a questi ultimi, tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale a corredo della rendicontazione del progetto;
- assicurare che l'Autorità di Gestione, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli utenti, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Le attività formative di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 200 ore pro capite, mentre le attività formative di cui alla tipologia b) e c) potranno anche superare la durata di 200 ore pro capite.

Pertanto, in sede di istanza di accesso, il soggetto proponente illustrerà le caratteristiche del Piano Formativo, con l'articolazione del percorso formativo, in termini di contenuti e argomenti trattati e dovrà formulare un calendario didattico di massima con la stima dei costi complessivi dell'intervento.

In sede di progetto definitivo, nell'ambito dell'apposito formulario, occorrerà esplicitare il contenuto del programma, la durata in ore, il calendario, il luogo e/o modalità di svolgimento, i soggetti erogatori (specificando i nomi dei docenti, dei tutor ed allegando i rispettivi Curricula), i destinatari dell'intervento (specificando

l'eventuale condizione di svantaggio/disabilità dei partecipanti), gli obiettivi conseguibili (certificazioni/attestazioni finali) ed il costo complessivo preventivato. In tale fase occorrerà produrre l'accordo sottoscritto tra le parti sociali che, in sede di istanza di accesso, è stato concordato in forma preliminare.

6.6 Investimenti a favore della tutela ambientale

I programmi presentati potranno promuovere l'innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:

- produrre dei vantaggi diretti o indiretti sensibili sull'ambiente (per esempio sostituendo precedenti pratiche più inquinanti e meno performanti dal punto di vista energetico);
- difendere l'ambiente dai possibili impatti su di esso riducendo al minimo gli effetti dell'investimento, pur conservando le utilità economiche che ad esso sono associate;
- mitigare gli impatti ritenuti inevitabili sull'ambiente con il ricorso ad appositi ulteriori investimenti;
- produrre energia da fonti rinnovabili;
- incrementare l'efficienza di sistemi, impianti, dispositivi e processi;
- promuovere l'utilizzo di idrogeno verde a fini ambientali.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

a) misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
   Tali interventi rientrano nell'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI" del PR 2021 2027;
b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.
   Tali interventi rientrano nell'Azione 2.2 – "Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde" del PR 2021 2027.

Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.

In dettaglio:

a) Le **misure di efficienza energetica** non sono ammissibili se prevedono l'utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi di cui alla precedente lettera b., nonché quelli per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. 27

I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:

I. se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

II. se l'investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.

L'intensità di aiuto non supera il 45% per le grandi imprese, il 55% per le medie e il 65% per le piccole imprese.

Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:

- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all'efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni "attive" o "passive" ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.
- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.

- ✓ Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge. 28

La dizione "costo connesso all'efficienza energetica" deve intendersi come "costo degli interventi aventi finalità di incremento dell'efficienza energetica".
La dizione "investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto" ovvero lo "scenario controfattuale", rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).

Quanto all'efficienza delle aziende o dei siti industriali, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate come segue:

- miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;
- integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l'utilizzo;
- sostituzione dell'esistente con l'utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell'energia a pari prestazione;
- recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);
- recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell'area di sedime del sito produttivo, etc.);
- completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione "ad alto rendimento".

Nell'ambito delle misure di efficienza energetica sono ricomprese quelle che prevedono l'installazione di sistemi cogenerativi attraverso l'utilizzo di cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate precedentemente all'intervento.
Tra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare anche gli interventi che, pur determinando l'installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni

di energia elettrica, lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all'interno del sito diverse dalla disponibilità di un allacciamento ad una rete di distribuzione.

29

b) Aiuti agli investimenti per la **promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento**.

Gli Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti.

Gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia in qualsiasi forma sono ammissibili se combinati ad impianti di energia rinnovabile già presenti o da realizzarsi nello stesso sito e purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia da quegli stessi impianti su base annua.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del GBER tutte le componenti dell'investimento (generazione e accumulo) sono considerate come un unico progetto integrato.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono ammissibili solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della direttiva (UE) 2018/2001, nonché dei suoi atti di esecuzione o delegati e siano ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio per i quali almeno il 75 % del combustibile su base annua provenga da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa direttamente collegati.

Gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e i combustibili da biomassa sono ammissibili solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'art. 4 del GBER tutte le componenti di investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come un unico progetto integrato.

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di idrogeno purché i relativi impianti - su base annua - utilizzino energia proveniente da fonte rinnovabile (idrogeno verde) e l'idrogeno sia destinato esclusivamente all'autoconsumo. Per i progetti di idrogeno rinnovabile, costituiti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione da fonti rinnovabili sotto un unico punto di connessione alla rete, sono finanziabili le unità di produzione dell'idrogeno la cui capacità non superi quella combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili. L'aiuto all'investimento può comprendere infrastrutture dedicate alla trasmissione o alla distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio per l'idrogeno rinnovabile ad esse connessi.

Gli aiuti agli investimenti per le unità di cogenerazione ad alto rendimento, sono ammissibili solo nella misura in cui consentano risparmi complessivi di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o di qualsiasi successiva normativa vigente al momento di realizzazione dell'impianto.

Gli aiuti agli investimenti per progetti di accumulo di energia elettrica e termica direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili sono ammissibili solo se non riguardano la cogenerazione alimentata da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 in linea con la sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

Sono costi ammissibili quelli riferiti ad impianti di cogenerazione di nuova installazione e/o oggetto di attività di repowering / revamping e non di mera sostituzione dell'intero impianto o di parti / componenti di esso.

I costi ammissibili corrispondono all'intero costo sostenuto.

L'intensità dell'aiuto non supera:

- il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili;
- il 30 % dei costi ammissibili per investimenti diversi da quelli del punto precedente.

Tali intensità sono aumentate del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di **autoconsumo** su base annuale.

L'istanza di accesso prevede che gli interventi proposti e le relative spese siano oggetto di specifica Relazione di un tecnico abilitato che contenga informazioni circa l'organicità dell'intervento e la portata innovativa dello stesso.

6.7 Programmi di consulenza

6.7.1 Consulenze specialistiche

Le **consulenze specialistiche**, complementari rispetto ai servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager, devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello

specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

31

Le consulenze in materia di **digitalizzazione**, agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.7 "Interventi di digitalizzazione delle imprese" del PR 2021 2027, potranno riguardare temi di innovazione avanzata quali:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud, fog e quantum computing;

c) cyber security;

d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali;

e) simulazione e sistemi cyber-fisici;

f) prototipazione rapida;

g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

h) robotica avanzata e collaborativa;

i) interfaccia uomo-macchina;

j) soluzioni per la manifattura avanzata;

k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;

n) programmi di digital marketing e digital editing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso i mercati;

o) programmi di open innovation;

p) sistemi di e-commerce;

q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;

r) sistemi EDI, electronic data interchange;

s) soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");

t) consulenze su applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

u) tecnologie per l'in-store customer experience;

v) system integration applicata all'automazione dei processi.

Inoltre, le prestazioni di consulenza sono agevolabili anche nell'ambito dell'azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI" del PR 2021 2027, e attengono a contenuti specialistici tali da consentire un significativo apporto di tipo innovativo all'iniziativa proposta.

A titolo non esaustivo, tali prestazioni potranno riguardare:

- servizi di consulenza finalizzati a sostenere i processi di innovazione attraverso percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti sul mercato di capitali e di finanza alternativa e digitale (es.: equity crowdfunding, emissione di minibond etc.);
- consulenza per la progettazione ed il conseguimento delle certificazioni in ambito energetico anche diretta a fornire informazioni esecutive sulle modalità di utilizzo dell'energia all'interno del sito/sistema produttivo aziendale, compresi gli studi atti alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo (manifatturiero e dei servizi) ed alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi, relativi alla tutela dell'ambiente;
- l'ottenimento delle certificazioni a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; tali spese riguardano esclusivamente l'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;
- attività di assessment finalizzata all'accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali.

6.7.2 Internazionalizzazione

33

Tali interventi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR 2021 2027.

Per la crescita e l'evoluzione del territorio la strategia regionale attribuisce un ruolo determinante anche alla capacità delle PMI di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche attraverso azioni di internazionalizzazione.

Tali consulenze potranno riguardare:

- sviluppo di progetti per la crescita competitiva delle imprese sui mercati esteri (es.: ricerca di partner esteri, scouting di nuovi mercati di sbocco, partecipazione collettiva a eventi/fiere internazionali, partecipazione a gare e progetti di fornitura internazionali);
- iniziative per migliorare l'approccio al mercato globale (es.: digitalizzazione dei processi aziendali, digital marketing, web marketing, acquisizione di tecnologie che favoriscano l'e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing);
- ricerca di partner e/o di investitori internazionali per lo sviluppo di processi/prodotti;
- l'ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- assistenza specialistica afferente al programma agevolato sul versante legale, doganale, contrattuale o fiscale sui mercati internazionali;
- preparazione di un piano export digitale e di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato) attraverso l'utilizzo di un Temporary Export Manager (TEM) e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale dell'Avviso;
- progettazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;
- consulenza e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo della promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (es.: consulenza e formazione per l'utilizzo di piattaforme / sistemi di smart payment internazionali);
- progettazione di video, cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall'italiano;
- supporto e affiancamento dell'impresa per consentire una più ampia presenza dei prodotti regionali pugliesi nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di market place;
- integrazione dei canali di marketing on-line per aumentare la visibilità del brand aziendale all'estero;

- ❖ analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell'impresa con riferimento a una o più linee di prodotto e a specifici mercati di sbocco.

6.7.3 Partecipazione a fiere

Tali interventi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR 2021 2027.

La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell'impresa in nuovi mercati e per sostenere le eccellenze tecnologiche e produttive regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l'impresa può creare occasioni di incontro con altri operatori del settore e di settori contigui e può attrarre investitori sia nazionali che esteri. Le fiere, sia in presenza che digitali ed anche nella modalità temporanea (cfr. articolo 10 comma 17 dell'Avviso) consentono, infine, di diffondere i prodotti e servizi "made in Puglia" e divulgarne le caratteristiche identitarie.

Sono ammissibili, nell'ambito di questo programma, le seguenti voci di spesa:

a. Affitto area espositiva;

b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;

c. Allestimento e progettazione dello stand;

d. Hostess e interpretariato.

Nell'ambito delle consulenze non sono ammissibili e finanziabili:

- i servizi a carattere continuativo e periodico;
- i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale);
- le spese di vitto, viaggio e alloggio.

7 Presentazione dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 "Fase di accesso" dell'Avviso ed in conformità alla modulistica prevista dalla piattaforma on line "Contratti di Programma", incluso il "questionario ex ante". Tale documentazione è integralmente riportata nell'Allegato n. 4 "Modulistica di istanza di accesso" all'Avviso.

8 Presentazione del progetto definitivo

35

Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 13 dell'Avviso pubblico, attraverso procedura on line su apposita piattaforma.

Il progetto definitivo deve essere trasmesso entro i termini stabiliti dall'Avviso, pena la decadenza.

La verifica riguarderà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, l'ammissibilità, la pertinenza, la congruità delle spese di progetto e l'organicità e la funzionalità del programma presentato.

A tal fine, il soggetto proponente e le imprese aderenti dovranno compilare le sezioni telematiche di proposta del Progetto definitivo che includono:

- la Scheda tecnica di sintesi nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto, nonché all'andamento economico patrimoniale del soggetto proponente (es. *evoluzione del fatturato e del patrimonio netto*);
- il rinnovo degli impegni ed attestazioni previsti dalla normativa che saranno affermati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell'ambito della piattaforma.
- con riguardo al conteggio delle ULA relative ai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi, attestate in sede di presentazione dell'istanza di accesso, occorrerà fornire l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile sul portale istituzionale.
- In relazione al programma di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale:
  - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Ove previsti, saranno compilati nella piattaforma informatica anche le seguenti sezioni:

- Formulario relativo al programma di Innovazione;
- Relazione dettagliata sugli investimenti produttivi;
- Formulario relativo agli interventi di tutela ambientale inerenti le misure di efficienza energetica e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento corredata da una Relazione Tecnica asseverata redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal Rappresentante Legale, che illustri lo stato iniziale e quello finale, attraverso i necessari elaborati tecnici e grafici, evidenziando e quantificando gli obiettivi di miglioramento da conseguire.
- Formulario del Piano Formativo;
- Formulario dei servizi di consulenza per le PMI aderenti.

I succitati Formulari saranno corredati dalla documentazione ivi richiesta, nonché dalla documentazione di seguito elencata.

Con riferimento all'eventuale realizzazione di lavori di costruzione e/o acquisto di immobili e fabbricati, occorrerà fornire:

a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.

Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso; per l'eventuale acquisto dell'immobile e del suolo sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile.

Con riferimento all'eventuale realizzazione di lavori di costruzione occorrerà fornire computo metrico relativo alle opere edili e/o agli impianti generali redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

Con riferimento all'eventuale acquisto di beni, occorrerà fornire preventivi del fornitore; si rammenta che gli impianti e i macchinari devono essere coerenti con l'Industria 4.0 e con il Green Deal europeo, e devono essere compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.

Con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa / contratti dovranno essere corredati dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e la capacità a prestare la consulenza o servizio specifico.

In caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, in sede di progettazione definitiva, le spese per lavori e beni materiali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato, che dichiari:

37

- di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
- la composizione della fornitura oggetto di perizia;
- la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
- l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
- l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
- l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
- che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
- la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".

Come previsto dall'articolo 13 comma 6 dell'Avviso, il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Infine, l'impresa sarà tenuta a produrre ogni eventuale ulteriore documentazione indicata nell'istruttoria di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.

9 Regole per il riconoscimento delle spese in R&S&I (applicazione dei costi unitari semplificati)

L'Atto dirigenziale n. 26 del 30/01/2024 della Sezione Programmazione Unitaria ha recepito la nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024 per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione finanziati da MIUR e MISE a valere sul PR Puglia 2021-2027.

Le spese ammissibili sono classificabili come segue:

a. Personale

a.1 Personale dipendente

Questa voce comprende il personale del soggetto beneficiario limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, dedito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed innovazione oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali (rendicontabili nell'ambito delle spese generali nella percentuale massima del 20% come da articolo 55 del RDC).

Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito e attribuito all'unità locale pugliese di svolgimento dell'intervento; potrà essere verificata l'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto, attraverso il controllo delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV).

Con riferimento al personale in trasferta da altre unità operative del soggetto beneficiario sarà necessario produrre documentazione che ne attesti l'effettiva presenza presso la sede oggetto d'investimento, in particolare:

- documentazione aziendale comprovante la trasferta (ordine di servizio, foglio missione adeguatamente firmato, copia biglietti aerei; copia ricevute albergo, ecc.);
- time sheet firmato dalla risorsa in questione e dal responsabile del progetto relativo alle ore giornaliere di presenza della risorsa presso la sede pugliese.

Le ore dedicate al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate secondo lo schema reso disponibile sul portale istituzionale. Tali schemi, redatti in modo che risulti la distinta delle ore impegnate nel progetto, specificandone l'attività, nonché il monte ore complessivamente lavorato dal dipendente, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e siglati per visto dal Rappresentante Legale e/o dal Direttore Amministrativo.

Non sono, altresì, rendicontabili, in questa voce, altre forme contrattuali quali borse di dottorato, borse di studio e borse di ricerca. Inoltre, non sono rendicontabili contratti di lavoro in somministrazione, mediante società interinale, in quanto il personale deve essere legato all'impresa da vincolo di subordinazione.

Il personale inquadrato con contratto di apprendistato può essere rendicontato a costi standard a condizione che la rendicontazione escluda le ore dedicate alla formazione. Resta fermo che l'attività svolta sia strettamente pertinente al progetto agevolato e che l'ammissibilità della spesa sarà determinata solo in fase di verifica della rendicontazione.

Nel caso di personale in distacco, che prevede l'utilizzo di dipendenti di altre aziende, la società distaccante "presta" proprio personale al soggetto beneficiario, per un periodo determinato, ed il costo del personale in distacco (comprensivo di: RAL, oneri previdenziali e assistenziali, rateo ferie, rateo tredicesime, ecc..) viene ribaltato dal distaccante al distaccatario (soggetto beneficiario). L'emissione dei cedolini paga, il pagamento dello stipendio e dei relativi oneri, rimangono in capo alla distaccante; la distaccante espone tali costi alla distaccataria a mezzo fattura, che verrà liquidata dalla distaccataria. La fattura non deve prevedere alcun mark up rispetto al costo del personale in distacco.

Il personale in distacco può essere rendicontato esclusivamente:

- entro il limite massimo del 10% per ogni annualità, elevabile al 20% in presenza di un progetto di formazione a favore del personale dipendente diretto dell'impresa beneficiaria a valere sulle competenze per le quali è stato disposto il distacco;
- "a costi reali", fornendo idonea documentazione attestante l'effettivo distacco dell'unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario.

In particolare si richiede:

a. contratto di distacco e/o lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;
b. copia della "Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav" inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio, da cui devono evincersi il nominativo del lavoratore e la sede operativa del datore di lavoro distaccatario;
c. cedolino paga del lavoratore distaccato;
d. documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni (fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco; time sheet del personale distaccato; estratti conto da cui si evinca l'avvenuto pagamento della fattura).

E' richiesto il ricorso al distacco pieno ai fini di una corretta ed agevole identificazione e verifica dei costi ammissibili; nel caso di distacchi parziali la comunicazione ne deve dare evidenza.
Pertanto, l'adozione dei costi standard non è applicabile al personale in distacco, per il quale sarà necessario presentare la documentazione esposta al punto precedente.

Nel caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working sarà possibile rendicontare le spese di personale incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo e Innovazione agevolato dalla Regione Puglia, purché siano fornite tutte le seguenti evidenze documentali:

a. accordi individuali (con eventuale comunicazione all'INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc);
b. nell'ambito del time sheet previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto, sarà specificato l'avvenuto svolgimento di tali attività in remoto;
c. nell'ambito del Rapporto Tecnico Scientifico dovranno essere illustrati puntualmente i risultati previsti e l'output prodotto, ribadendo che è necessario che vengano realizzati gli obiettivi attesi;
d. formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi e giustifichi mansioni ed attività da svolgere relativamente ad eventuali dipendenti che svolgono le attività al di fuori della Regione Puglia. Si chiarisce che tale ultima condizione è consentita nel limite del 5% delle spese di personale rendicontate per ogni annualità. Tale percentuale è elevabile sino al 10% solo a fronte di acclusa previsione di formazione per i dipendenti assunti in Puglia sulle specifiche competenze non reperibili.

In attuazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che, ai sensi dell'articolo 53 paragrafo 1 lettera b) e articolo 94, prevede la possibilità di utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi (SCO), stabilendo opzioni alternative rispetto alla rendicontazione a costi reali per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni, si applica la metodologia dei costi standard per la rendicontazione dei costi del personale.
Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto.
I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

FASCIA DI COSTO – LIVELLO	IMPRESE
ALTO	€ 83,00
MEDIO	€ 47,00
BASSO	€ 30,00

Nello specifico, le fasce di costo per le "Imprese" sono di seguito definite:

- ✓ Alto, per i livelli dirigenziali;
- ✓ Medio, per i livelli di quadro;
- ✓ Basso, per i livelli di impiegato/operaio.

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi standard, si dovrà fornire:

- ✓ Ordine di servizio del responsabile, sottoscritto per accettazione dal dipendente, contenente l'indicazione del monte-ore o della percentuale di tempo da dedicare / dedicata al progetto;
- ✓ Time sheet redatti secondo lo schema reso disponibile sul portale istituzionale;
- ✓ Copia dell'ultimo cedolino relativo al periodo di SAL rendicontato;
- ✓ Relazione, per ogni dipendente, delle attività svolte.

a.2 Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale con contratto di collaborazione con l'impresa beneficiaria impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che la propria attività sia riconducibile alla sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata.

Il contratto di collaborazione deve contenere:

- l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione,
- l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti, i livelli retributivi del personale dipendente e comunque, non oltre i valori di cui ai costi standard. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata.

I costi di eventuali diarie e spese rientrano nelle spese generali ed i costi per le attività svolte da parte del personale dipendente e non dipendente, temporaneamente fuori dalla sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata (altre unità locali dell'impresa beneficiaria o altre sedi) dovranno essere adeguatamente descritti all'interno del Rapporto tecnico Intermedio / Finale.

I costi per le attività svolte da parte di consulenti esterni alla sede oggetto di agevolazione non rientrano nella voce di spesa "personale" e rientrano invece nella voce "acquisizioni di competenze tecniche e

consulenze" e possono essere anche riferite a prestazioni fornite presso la struttura dell'impresa beneficiaria.

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i costi imputabili saranno stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico, mentre il dettaglio dei costi da sostenere sarà riportato nell'ambito del formulario relativo al Progetto definitivo.

b. Attrezzature e strumentazioni

In questa voce verranno incluse le quote di ammortamento inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui viene fissato lo svolgimento del progetto. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e s.m.i., sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- la "data di inizio utilizzo" non potrà essere antecedente alla data di consegna del bene come riportata dal documento di trasporto;
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante", quale: preventivo / offerta sottoscritta per accettazione, ordine di acquisto, contratto di acquisto;
- ✓ Fatture di acquisto complete di documento di trasporto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale e Cespiti), nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.

c. Costi relativi agli immobili e ai terreni sono agevolabili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di

ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali.

d. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze/competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione.

In questa voce rientrano **i costi della ricerca acquisita** contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

L'appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dall'Avviso.

Nell'ambito **dei beni immateriali (conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza)** verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:

a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

I costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto riguardano consulenze specialistiche, il cui costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:

Tabella n.2 – fasce di costo dei consulenti sulla base dell'esperienza maturata

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	€ 600,00
II	10 – 15 ANNI	€ 550,00
III	5 – 10 ANNI	€ 400,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 300,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.

Con riferimento alla già menzionata categoria **d.**, nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori, la spesa deve essere imputata al costo al netto di ogni ricarico.

In sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati ed i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante" (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;
- ✓ Fatture di acquisto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul libro Giornale).
- ✓ Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard disponibile sul portale istituzionale.

e. Spese generali di ricerca e sviluppo e innovazione e altri costi del progetto

Nell'ambito di tale voce di spesa, rientrano le seguenti sottocategorie:

a. funzionalità operativa: posta, telefono, cancelleria, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc.;

b. funzionalità organizzativa: attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale, acquisti, magazzinieri, segretarie; ecc.;

c. funzionalità ambientale: pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, utenze **incluse spese per as a service e servizi cloud**, ecc.;

d. spese per assistenza al personale: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.;

e. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie: del personale in missione/trasferta nelle attività di R&S oggetto di agevolazione;

f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere: afferenti il progetto di R&S oggetto di agevolazione (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.).

La voce **"Altri costi del progetto"** include i costi relativi a *materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto.*

Con riferimento alle spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento (articolo 7, paragrafo 1, terza frase del GBER), tali costi sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

Nel caso di spese di Innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui all'articolo 10 comma 6 lettera b) dell'Avviso, le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, direttamente imputabili al progetto, sono agevolabili a un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ai sensi del Reg. 1060/2021 e s.m.i.

In sede di rendicontazione sarà fornita una Relazione finale tecnico-scientifica secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale, nell'ambito della quale l'impresa, dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descriverà dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, gli aspetti di interesse tecnico-scientifico, la validità industriale del progetto con particolare riferimento alle risorse umane e finanziarie impiegate, le modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie, con indicazione anche delle modalità di individuazione e determinazione dell'entità dei costi generali e/o altri costi d'esercizio sostenuti in relazione alle attività connesse alla realizzazione del progetto di R&S&I.

10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati)

Il costo ammissibile degli interventi formativi è determinato attraverso l'utilizzo di un'opzione semplificata di costo, giusto Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.

L'unità di costo standard adottata copre tutte le tipologie di costo dell'intervento formativo (come determinate nelle tabelle seguenti) ed il valore ammissibile a contributo è determinato attraverso la verifica della pista di controllo dell'intervento formativo che comprende out-put a processo e/o a risultato.

Eventuali difformità degli out-put a processo e/o a risultato determinano rettifiche finanziarie come successivamente specificato.

Tabella 3

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

	IT
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	**27,90**
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	**25,30**

Gli importi di cui alla tabella 3 sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Puglia è pari a 0,82; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono:

UCS	**PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027**	**IT**
Costo 1	**Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)**	**22,88**
Costo 2	**Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)**	**20,75**

Pertanto, il costo standard riconoscibile è composto dall'importo complessivo del costo unitario 1 e del costo unitario 2 pari a complessivi € 43,63/h/partecipante. Esclusivamente in presenza di costi salariali/R&S&I ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, il Costo unitario 2 non potrà essere riconosciuto per il medesimo partecipante.

Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo

La spesa ammissibile e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento del costo dell'intervento formativo da parte dell'AdG è basata sulla realizzazione del processo, valorizzata attraverso l'Unità di Costo Standard oraria ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

Esempio **di calcolo**[3] **del contributo per un Piano Formativo con singola azione formativa per n. 18 lavoratori della durata di n. 70 ore, in assenza di cause di incremento dell'intensità di aiuto del 10%, ed in assenza di irregolarità:**

Tipologia Impresa	ore	lavoratori	UCS/ora/allievo	Costo Totale Piano	Intensità Aiuto	Cofinanziamento	Contributo erogabile in assenza di irregolarità
Grandi Imprese	70	18	43,63	54.973,80	50 %	50%	27.486,90
Medie imprese	70	18	43,63	54.973,80	60 %	40%	32.984,28
Piccole imprese	70	18	43,63	54.973,80	70 %	30%	38.481,66

In merito al cofinanziamento, l'impresa proponente potrà documentare la copertura degli interventi formativi per la parte non agevolata, in base a quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 dell'Avviso pubblico.

Gli interventi saranno soggetti alle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74.1.a.ii del Reg. (UE) n. 1060/2021; le tabelle seguenti definiscono le condizioni per il sostegno all'operazione e le tipologie di irregolarità con le conseguenti decurtazioni da applicare per il riconoscimento della spesa ai beneficiari:

[3] L'esempio è condotto sulle intensità di aiuto previste dall'Avviso CdP per Grandi Imprese e PMI, non tiene conto di eventuali percentuali aggiuntive dell'intensità di aiuto per Medie e Grandi Imprese dovute al coinvolgimento di lavoratori svantaggiati e/o disabili, come previsto dalla normativa vigente ivi richiamata. Non tiene, altresì, conto di costi salariali per i medesimi lavoratori avviati alla formazione, per i quali il Costo Unitario 2 non potrà essere riconosciuto.

Condizioni per il sostegno		
Irregolarità	**Tipologia dell' irregolarità**	**Modalità applicative**
Generali	• **Assenza degli out-put: Assenza delle dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate.** • **Assenza degli out-put: Assenza della relazione dettagliata delle attività svolte.** • **Mancato utilizzo dei registri di presenza delle attività**	• **mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione**
	• **Mancato completamento dell'intero intervento formativo**	• **mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione**
	• **Assenza di rilevamento della presenza**	• **mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora per assenza del singolo partecipante**
Specifiche	• **Partecipante che non raggiunge la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza inferiore al 50% del monte ore previsto**
	• **Partecipante che raggiunge una percentuale di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **Riconoscimento del 60% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto**
	• **Partecipante che supera una percentuale di frequenza del 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **Riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza superiore al 70% del monte ore previsto**

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell'intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione oggetto di rendicontazione.

Per ogni Programma Formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, dovrà essere prodotta la seguente documentazione per singola azione:

a. relazione dettagliata delle attività svolte;
b. test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
c. dichiarazione degli apprendimenti;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dell'ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
e. registro presenze debitamente compilato;
f. prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.

In occasione dei controlli regionali, sia *in itinere* sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.

L'Avviso Contratti di Programma, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal punto 3 Allegato al Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023. 49

11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 18 dell'Avviso)

L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da

effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

12 Obblighi informativi

Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell'ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50.

Allegato n.3 Ateco ammissibili CdP

CODICE_ATECO_2025	TITOLO_ITALIANO_ATECO_2025
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili
10.20.01	Lavorazione di alghe
10.20.09	Altre attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.31.00	Lavorazione e conservazione di patate
10.32.00	Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi
10.39.00	Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.41.10	Produzione di olio di oliva
10.41.20	Produzione di altri oli vegetali
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi alimentari simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione di derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati
10.61.11	Lavorazione di frumento
10.61.19	Lavorazione di altri cereali
10.61.20	Lavorazione del riso
10.61.90	Lavorazioni di altre granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.71.10	Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
10.71.20	Produzione di prodotti di pasticceria freschi
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
10.73.01	Produzione di prodotti farinacei freschi
10.73.02	Produzione di prodotti farinacei conservati
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione di tè e di altri preparati per infusi
10.83.02	Lavorazione di caffè
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili
10.85.02	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pesce
10.85.03	Produzione di pasti e piatti preparati a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata
10.85.05	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta
10.85.09	Produzione di altri pasti e piatti preparati
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di integratori alimentari
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a.
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
11.02.10	Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali
11.02.20	Produzione di vini spumanti e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altre bevande fermentate a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.01	Produzione di bibite analcoliche
11.07.02	Produzione di acque in bottiglia

13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessili
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia e all'uncinetto
13.92.10	Fabbricazione di tessili per la casa
13.92.20	Fabbricazione di tessili per l'arredo
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non-tessuti e di articoli in tessuto non-tessuto
13.96.00	Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale
13.99.10	Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e altri prodotti tessili diversi n.c.a.
14.10.10	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia e all'uncinetto
14.10.20	Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto
14.21.10	Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno
14.21.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.22.00	Fabbricazione di biancheria intima
14.23.00	Fabbricazione di indumenti da lavoro
14.24.00	Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia
14.29.00	Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
15.11.00	Concia, tintura e rifinizione di pelli, cuoi e pellicce
15.12.00	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
15.20.10	Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.11.00	Taglio e piallatura del legno
16.12.00	Lavorazione e finitura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati
16.23.01	Fabbricazione di stand e strutture simili in legno per convegni e fiere
16.23.09	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a.
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.25.00	Fabbricazione di porte e finestre in legno
16.26.00	Produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale derivante esclusivamente dagli scarti di produzione e/o lavorazione
16.27.00	Finitura di prodotti in legno
16.28.11	Fabbricazione di cornici
16.28.19	Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a.
16.28.20	Fabbricazione di articoli in sughero
16.28.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta, cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.25.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
19.20.40	Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale

20.11.00	Fabbricazione di gas industriali (inclusa la produzione di idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili e **limitatamente all'autoconsumo**)
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.00	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.00	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e preparazioni tensioattive
20.41.20	Fabbricazione di glicerina e altri prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.42.00	Fabbricazione di profumi e cosmetici
20.51.00	Produzione di biocarburanti liquidi
20.59.11	Fabbricazione di fiammiferi
20.59.12	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.59.20	Fabbricazione di colle
20.59.30	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.99	Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.12.00	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.00	Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche
22.24.01	Fabbricazione di rivestimenti per pareti e pavimenti in materie plastiche
22.24.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche per l'edilizia
22.25.00	Lavorazione e finitura di prodotti in materie plastiche
22.26.11	Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso domestico in materie plastiche
22.26.12	Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso non domestico in materie plastiche
22.26.91	Fabbricazione di articoli per l'ufficio e la scuola in materie plastiche
22.26.99	Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.15.10	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.15.90	Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.45.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.01	Fabbricazione di tubi prefabbricati in calcestruzzo per acqua potabile

23.61.02	Fabbricazione di caminetti prefabbricati in calcestruzzo
23.61.03	Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.04	Fabbricazione di strutture prefabbricate in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.09	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia n.c.a.
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.01	Fabbricazione di prodotti in sostanze vegetali agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali
23.65.02	Fabbricazione di prodotti in asbesto-cemento o cellulosa fibrocemento
23.66.01	Fabbricazione di statue, bassorilievi e altorilievi, vasi e fioriere
23.66.09	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso n.c.a.
23.70.10	Taglio e lavorazione di pietre e di marmo
23.70.20	Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini
23.70.30	Frantumazione di pietre
23.91.00	Fabbricazione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
24.31.00	Trafilatura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di profilati aperti e lamiere grecate
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di pannelli stratificati
24.34.00	Trafilatura a freddo di fili
24.41.00	Produzione di metalli preziosi
24.42.00	Produzione di alluminio
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno
24.44.00	Produzione di rame
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi
24.46.00	Trattamento di combustibili nucleari
24.51.01	Fusione di getti in ghisa grigia o lamellare
24.51.02	Fusione di getti in ghisa duttile
24.51.09	Fusione di getti in ghisa n.c.a.
24.52.00	Fusione di getti in acciaio
24.53.01	Fusione di getti in alluminio
24.53.02	Fusione di getti in magnesio
24.53.03	Fusione di getti in superleghe a base cobalto
24.53.09	Fusione di getti in metalli leggeri n.c.a.
24.54.01	Fusione di getti in rame
24.54.02	Fusione di getti in zinco
24.54.03	Fusione di getti in nichel
24.54.09	Fusione di getti in altri metalli non ferrosi n.c.a.
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture metalliche
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo
25.12.20	Fabbricazione di tende in metallo e prodotti simili
25.21.10	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.21.20	Fabbricazione di generatori di vapore
25.22.00	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
25.30.10	Fabbricazione di armi e munizioni per uso militare
25.30.20	Fabbricazione di armi e munizioni per uso sportivo e civile
25.40.00	Fucinatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri
25.51.00	Rivestimento dei metalli
25.52.00	Trattamento termico dei metalli
25.53.00	Lavori di meccanica generale dei metalli
25.61.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.62.00	Fabbricazione di serrature e cerniere

25.63.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.63.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.63.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori simili
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di catene
25.93.30	Fabbricazione di molle
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.10	Fabbricazione di articoli domestici in metallo per la cucina e le stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, cassette di sicurezza e porte metalliche blindate
25.99.90	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.
26.11.00	Fabbricazione di componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche integrate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.01	Fabbricazione di apparecchiature trasmittenti radiotelevisive
26.30.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per le comunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di console per videogiochi
26.40.09	Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.51.29	Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a.
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi medici
26.60.02	Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi non medici
26.70.11	Fabbricazione di strumenti ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di strumenti ottici di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di supporti magnetici e ottici
26.70.30	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie e accumulatori
27.31.00	Fabbricazione di cavi in fibra ottica
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici
27.33.00	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione per mezzi di trasporto
27.40.02	Fabbricazione di luminarie per feste
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per l'illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi non elettrici per uso domestico
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura
27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di capacitori, resistenze, condensatori elettrici e simili
27.90.04	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per parrucchieri, solarium e centri estetici
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
28.11.10	Fabbricazione di motori, esclusi motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.11.20	Fabbricazione di turbine
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.00	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
28.21.10	Fabbricazione di forni

28.21.20	Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili
28.22.09	Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.00	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico
28.29.10	Fabbricazione di bilance e distributori automatici
28.29.20	Fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche
28.29.30	Fabbricazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.29.41	Fabbricazione di macchine per la pulizia di pavimenti, superfici e ambienti per uso non domestico
28.29.49	Fabbricazione di altre macchine per la pulizia per uso non domestico
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi
28.29.92	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica
28.29.99	Fabbricazione di altre macchine varie di impiego generale n.c.a.
28.30.10	Fabbricazione di trattori per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.91	Fabbricazione di macchine per il giardinaggio e la cura del verde
28.30.99	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura n.c.a.
28.41.00	Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli
28.42.00	Fabbricazione di altre macchine utensili
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.92.00	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili
28.94.20	Fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio
28.94.30	Fabbricazione di macchine per lavanderie e stirerie
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
28.97.01	Fabbricazione di macchine per la produzione additiva per deposizione di materiali metallici
28.97.02	Fabbricazione di macchine per la produzione additiva per deposizione di materie plastiche o di gomma
28.97.09	Fabbricazione di macchine per la produzione additiva n.c.a.
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali con compiti multipli per scopi speciali
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e relative attrezzature
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote e altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di tutte le altre macchine varie per impieghi speciali n.c.a.
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
29.32.00	Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli
30.11.00	Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.13.00	Costruzione di navi e imbarcazioni per scopi militari
30.20.00	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.31.00	Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili
30.32.00	Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi militari
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli, esclusi motori

30.91.20	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli
30.92.10	Fabbricazione di biciclette, escluse parti e accessori
30.92.20	Fabbricazione di parti e accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per disabili
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini
30.99.00	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.
31.00.11	Fabbricazione di moduli dedicati al comfort acustico per negozi, uffici e altri spazi per collettività
31.00.12	Fabbricazione di sedie e poltrone per negozi
31.00.13	Fabbricazione di altri mobili per negozi
31.00.14	Fabbricazione di sedie e poltrone per uffici e altri spazi per collettività
31.00.15	Fabbricazione di altri mobili per uffici e altri spazi per collettività
31.00.20	Fabbricazione di mobili da cucina
31.00.31	Fabbricazione di mobili per arredo interno, esclusi mobili da cucina, sedie, divani e prodotti simili
31.00.32	Fabbricazione di mobili per arredo esterno
31.00.33	Fabbricazione di sedie e sedili
31.00.34	Fabbricazione di divani, divani letto e poltrone
31.00.35	Fabbricazione di materassi
31.00.36	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.00.37	Finitura di mobili
31.00.39	Fabbricazione di altri mobili n.c.a.
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose
32.12.20	Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi
32.13.00	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali
32.30.01	Fabbricazione di attrezzature da palestra, per centri di fitness e per atletica
32.30.09	Fabbricazione di altri articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli
32.50.10	Fabbricazione di protesi dentarie
32.50.20	Fabbricazione di altre protesi e ausili
32.50.30	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.40	Fabbricazione di montature per occhiali
32.50.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
32.50.52	Fabbricazione di forniture mediche e dentistiche
32.50.53	Fabbricazione di mobili per uso medico e dentistico
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.10	Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di articoli di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.99	Fabbricazione di altri articoli vari n.c.a.
33.11.01	Riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, cassette di sicurezza, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi da fuoco militari, di ordinanza e artiglieria
33.11.06	Riparazione e manutenzione di armi per uso sportivo e civile
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di motori, turbine, pompe, compressori e altri elementi simili
33.12.20	Riparazione e manutenzione di caldaie per processi industriali
33.12.30	Riparazione e manutenzione di apparecchi di sollevamento e movimentazione
33.12.40	Riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e di depurazione dell'aria
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio

33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e distributori automatici
33.12.53	Riparazione e manutenzione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per impacchettare e imballare
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
33.12.91	Affilatura di lame e seghe per macchinari
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche
33.13.02	Riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchiature ottiche
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche e ottiche
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi civili
33.17.00	Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto per scopi civili
33.18.10	Riparazione e manutenzione di veicoli da combattimento per scopi militari
33.18.20	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi militari
33.18.30	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi militari
33.19.00	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità
33.20.02	Installazione di apparecchiature per le comunicazioni e di apparecchiature radiotelevisive
33.20.03	Installazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore
33.20.06	Installazione di macchinari e attrezzature per ufficio
33.20.07	Installazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
33.20.09	Installazione di altre macchine e apparecchiature industriali
35.21.00	Produzione di gas
35.24.00	Stoccaggio di gas nell'ambito dei servizi di fornitura della rete, limitatamente all’idrogeno, esclusi i gas di origine fossile
38.11.00	Raccolta di rifiuti non pericolosi, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, a meno che le imprese/impianti proponenti non siano titolari di un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, a meno che le imprese/impianti proponenti non siano titolari di un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
38.21.11	Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.21.12	Smantellamento di altre carcasse limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.21.20	Recupero dei materiali da rifiuti metallici limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest’ultimo recupero non sia la finalità principale dell’investimento candidato a finanziamento.

38.21.30	Recupero dei materiali da rifiuti plastici limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento.
38.21.40	Recupero dei materiali da altri rifiuti limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento.
38.23.00	Altre attività di recupero dei rifiuti, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
41.00.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00	Costruzione di strade e autostrade
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
43.31.02	Altri lavori di intonacatura
43.32.02	Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di pareti
43.34.01	Tinteggiatura
43.34.02	Posa in opera di vetri
43.50.00	Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile
43.99.02	Interventi su siti ed edifici storici e archeologici
52.10.10	Magazzinaggio e deposito non refrigerato
52.10.20	Magazzinaggio e deposito refrigerato
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione e manutenzione di strade
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90	Altri servizi di supporto al trasporto terrestre
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
52.22.09	Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
52.23.00	Servizi di supporto al trasporto aereo
52.24.10	Movimentazione merci relativa a trasporti aerei
52.24.20	Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e per vie d'acqua interne
52.24.30	Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri
52.25.01	Servizi di logistica per opere d'arte
52.25.09	Altri servizi di logistica
52.26.01	Attività di agenti e agenzie di dogana
52.26.02	Attività di spedizione merci
58.11.00	Edizione di libri
58.12.00	Edizione di quotidiani
58.13.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
58.21.00	Edizione di videogiochi
58.29.00	Edizione di altri software
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi

59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Attività di registrazione sonora
59.20.20	Editoria musicale
60.20.00	Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video
60.31.00	Attività delle agenzie di stampa
60.39.00	Altre attività di distribuzione di contenuti
61.10.01	Attività di telecomunicazioni fisse
61.10.02	Attività di telecomunicazioni mobili
61.10.03	Attività di telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso a Internet
61.90.20	Erogazione di servizi di messaggistica e di notifica
61.90.90	Altre attività di telecomunicazioni n.c.a.
62.10.00	Attività di programmazione informatica
62.20.10	Attività di consulenza informatica
62.20.20	Attività di gestione di strutture informatiche
62.90.01	Configurazione di personal computer
62.90.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.
63.10.10	Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse
63.10.21	Elaborazione dati contabili
63.10.29	Elaborazione altri dati
63.91.00	Attività dei portali di ricerca sul web
70.10.00	Attività di sedi centrali
70.20.01	Attività di consulenza in materia di logistica
70.20.02	Attività di certificazione di processi
70.20.09	Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a.
71.12.20	Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50	Attività di geologia, di prospezione geognostica e mineraria
71.20.11	Collaudi e analisi tecniche per indagini archeologiche
71.20.19	Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti
71.20.29	Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti
72.10.10	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.10.21	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.10.22	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della diagnostica per la conservazione dei beni culturali
72.10.29	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.
72.20.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia
72.20.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze sociali e umanistiche
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.11.03	Attività di influencer marketing
73.12.00	Attività di concessionarie pubblicitarie
73.20.00	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
73.30.01	Attività di rappresentanza di interessi
73.30.03	Attività di promozione di altri prodotti
73.30.09	Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a.
74.11.10	Attività di progettazione di prodotti industriali
74.11.20	Attività di progettazione di moda
79.11.00	Attività di agenzie di viaggio
80.01.21	Attività di vigilanza privata non armata
80.01.29	Altre attività di vigilanza privata
80.09.00	Attività di vigilanza n.c.a.
81.21.00	Attività di pulizia generale di edifici

81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche
81.22.09	Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.
81.23.10	Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione
81.23.91	Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio
81.23.99	Altre attività di pulizia varie n.c.a.
82.10.00	Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
82.20.00	Attività dei call center
82.92.10	Attività di imballaggio di generi alimentari
82.92.20	Attività di imballaggio di generi non alimentari
86.10.00	Attività ospedaliere (Nota *)
91.30.01	Conservazione e restauro del patrimonio culturale

nota *	Sono ammessi a candidarsi all'avviso: a. i soggetti titolari di strutture/Unità operative già autorizzate ovvero, b. già autorizzate e accreditate ovvero, c. che abbiano già ottenuto il parere di compatibilità favorevole alla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale ai sensi della legge regionale 9/2017, obbligandosi, in fase di concessione del finanziamento, a realizzare il progetto di investimento entro la durata di validità del parere di compatibilità. I soggetti di cui all'art. 1 lett. c), ammessi a finanziamento che abbiano già ottenuto il parere di compatibilità favorevole dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale ai sensi della legge regionale 9/2017: 1. si obbligano a realizzare gli interventi secondo il progetto approvato con il parere di compatibilità ed entro il termine di validità del predetto parere ai sensi dell'art.7 LR 9/2017; 2. non possono richiedere modifiche al progetto già approvato in sede di rilascio del parere di compatibilità, fatte salve quelle che dovessero emergere in corso d'opera, conformemente alla legislazione di settore vigente; 3. qualora incorrano in cause di decadenza/revoca del parere di compatibilità o di improcedibilità/inammissibilità dell'istanza di autorizzazione all'esercizio, la competente sezione regionale istruirà il relativo procedimento senza che il finanziamento ottenuto possa condizionarne l'esito. I soggetti accreditati dell'ambito ospedaliero, ambulatoriale ed extra ospedaliero ammessi al finanziamento, si obbligheranno ad erogare le prestazioni contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale, applicando una decurtazione del 10% della tariffa di riferimento regionale, per tre anni e fino a concorrenza del 10% all'anno del contributo in conto impianti e lavori erogato a titolo definitivo per gli "Investimenti Produttivi". Tale obbligo si intende esteso anche ai soggetti beneficiari autorizzati all'esercizio. L'ammissione a finanziamento non conferisce diritto o titolo di preferenza rispetto alle specifiche procedure di accreditamento.